



BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 23
DEL 4 APRILE 2018
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 14
DEL 4 APRILE 2018

S O 23

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 788

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 16 - Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1. Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Approvazione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_SO23_1_DGR_788_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 788 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 16 - Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1. Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 35 - Cooperazione;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con propria deliberazione 23 febbraio 2018, n. 359 ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede la misura 16 - Cooperazione, suddivisa in quattro tipologie di intervento, tra cui la 16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale;

- il decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

- il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;

- in particolare, l'allegato A del regolamento sopra citato il quale individua per il tipo di intervento 16.7.1 il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche quale struttura responsabile per il tipo di intervento medesimo;

- la propria deliberazione del 12 maggio 2017, n. 867 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a valere sul tipo di intervento 16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale della misura 16 - Cooperazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che la procedura di attuazione del tipo di intervento 16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale è articolata in due fasi distinte, come di seguito evidenziato:

a) la prima finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse di costituendo partenariati pubblico-privati che presentano una proposta di strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale di uno specifico ambito e alla valutazione della stessa secondo specifici criteri di selezione;

b) la seconda, rivolta ai partenariati pubblico-privati la cui proposta di strategia ha raggiunto il punteggio minimo previsto per la prima fase, di invito alla presentazione della domanda di sostegno e della relativa strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale nonché al completamento del partenariato;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura n. 7028 del 18 dicembre 2017 con il quale si approva l'elenco delle manifestazioni di interesse che hanno superato il punteggio minimo di 60 punti previsto per la prima fase;

RITENUTO pertanto di procedere con la seconda fase del percorso selettivo previsto per l'attuazione del tipo di intervento 16.7.1, avviato con l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 867/2017;

VISTA la propria deliberazione n. 1623 del 1 settembre 2017 recante "PSR 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30/03/2017";

VISTO l'invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale a valere sul tipo di intervento 16.7.1 della misura 16.7 Cooperazione del PSR 2014-2020, elaborato dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì in particolare gli articoli 33 e 34 dell'invito sopra citato, relativi agli impegni essenziali e accessori specifici posti a carico dei beneficiari della tipologia di intervento 16.7.1;

RITENUTO quindi necessario individuare per il tipo di intervento in questione i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti derivanti dall'inadempimento degli impegni specifici, non già disciplinati dalla DGR 1623/2017 sopra citata, come riportati nell'allegato K dell'invito;

DATO ATTO che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni contenute nel sistema informativo dell'Organismo pagatore (applicativo VCM - Verificabilità e Controllabilità delle Misure);

CONSIDERATO che i criteri di selezione della misura 16 e i criteri di selezione specifici per il tipo di intervento 16.7.1 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

CONSIDERATO che l'invito predisposto per il tipo di intervento 16.7.1 prevede termini del procedimento superiori a novanta giorni e che detta previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;

RITENUTO di assegnare all'invito allegato alla presente deliberazione risorse finanziarie per complessivi euro 9.800.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 4.225.760,00 euro in conformità al piano finanziario del PSR 2014-2020;

VISTA la legge regionale n. 7/2000;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di assegnare all'invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale a valere sul tipo di intervento 16.7.1 della misura 16.7 Cooperazione del PSR 2014-2020 risorse finanziarie per complessivi euro 9.800.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 4.225.760,00 euro in conformità al piano finanziario del PSR 2014-2020.
- 2.** Di approvare l'invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale a valere sul tipo di intervento 16.7.1 della misura 16 - Cooperazione del PSR 2014-2020, nonché i relativi allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3.** Di approvare i casi specifici di riduzioni ed esclusioni degli aiuti, come riportati nell'allegato K dell'invito, i quali trovano applicazione in caso di inadempimento, da parte dei beneficiari degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 dell'invito di cui al punto 2;
- 4.** Di dare atto che per tutto quanto non previsto dall'invito di cui al punto 2 in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni a carico dei beneficiari, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014-2020, nonché al decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.
- 5.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 788 DEL 21 MARZO 2018

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. MISURA 16 – COOPERAZIONE. TIPO DI INTERVENTO 16.7.1.
INVITO A PRESENTARE LE STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE



Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Strutture competenti
- Articolo 3 - Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 4 – Protezione e valutazione ambientale

CAPO II PROCEDURA DI ATTUAZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

- Articolo 5 – Procedura di attuazione
- Articolo 6 - Aree ammissibili e ambito territoriale della strategia
- Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 8 - Accordo di cooperazione e strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale

CAPO III CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, ALIQUOTE E CALCOLO DEL SOSTEGNO

- Articolo 9 - Operazioni ammissibili
- Articolo 10 - Operazioni non ammissibili
- Articolo 11 – Costi massimi, tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 12 - Costi ammissibili
- Articolo 13 - Costi non ammissibili
- Articolo 14 - Congruietà e ragionevolezza dei costi
- Articolo 15 - Complementarietà

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 16 - Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 17 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 18 - Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 19 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 20 - Istruttoria dei progetti di investimento
- Articolo 21 - Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 22 - Avvio e conclusione

Articolo 23 - Proroghe

Articolo 24 - Varianti sostanziali

Articolo 25 - Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 27 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 28 - Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 29 - Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 30 - Stabilità delle operazioni

Articolo 31 - Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 32 - Divieto di contribuzione

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 33 - Impegni essenziali

Articolo 34 - Impegni accessori

Articolo 35 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 36 - Errori palesi

Articolo 37 - Revoca del sostegno

Articolo 38 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 39 - Controlli ex post

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Disposizione di rinvio

Articolo 41 - Trattamento dei dati personali

Articolo 42 - Rinvio dinamico

Articolo 43 - Informazioni

ALLEGATO A - MODELLO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

ALLEGATO B - STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DE MINIMIS

ALLEGATO D - CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO E - SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI

ALLEGATO F - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE

ALLEGATO G - PIANO AZIENDALE

ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI

ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITÀ DELLE AREE

ALLEGATO J - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ARCHITETTURE RURALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'USO DEL LEGNO

ALLEGATO K - MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. La finalità del tipo di intervento 16.7.1 previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)6589 final del 24 settembre 2015, è quella di favorire lo sviluppo integrato di ambiti territoriali sub-regionali nei territori rurali non interessati dall'approccio LEADER, tramite il sostegno alla predisposizione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale da parte di partenariati misti pubblico-privati e alla loro attuazione mirata a fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale.

2. Il tipo di intervento, nel suo complesso, concorre in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla focus area 6.b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, stabiliti dall'Unione in materia di sviluppo rurale all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ancorché, per il suo carattere di integrazione multisettoriale, contribuisce indirettamente al perseguimento di tutte le priorità dello sviluppo rurale e in particolare delle focus area 1.a, 2.a, 4.a, 5.c, 5.e, 6.a. Inoltre, contribuisce a tutti gli obiettivi trasversali "innovazione", "ambiente" e "clima": è innovativo nel panorama regionale, in quanto prevede modalità di cooperazione nuove, o solo parzialmente sperimentate, nel realizzare azioni congiunte per un miglioramento delle condizioni socioeconomiche nelle aree rurali, favorisce iniziative volte alla conservazione e ad una valorizzazione responsabile e sostenibile delle risorse ambientali e promuove la realizzazione di investimenti orientati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

3. Il presente invito costituisce la seconda fase di un percorso selettivo avviato con l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 867 del 12 maggio 2017, tramite il quale sono state valutate e selezionate le proposte di strategia presentate da costituendi partenariati pubblico-privati. L'invito è pertanto rivolto esclusivamente a quei partenariati pubblico-privati la cui proposta di strategia ha superato il punteggio minimo di 60 punti nel procedimento precitato.

4. Il presente invito, in conformità all'ultima versione del PSR approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 (PSR versione 6.0) e al Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i. (Regolamento), disciplina le modalità di completamento del partenariato e di presentazione della domanda di sostegno e della relativa strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale finalizzate all'attribuzione del sostegno finanziario a valere sul tipo di intervento 16.7.1.

Articolo 2 - Strutture competenti

1. Ai fini del presente invito il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura svolge le funzioni di struttura responsabile dell'intervento. Le funzioni di ufficio attuatore sono svolte dal medesimo servizio e dal Servizio sviluppo comparto agricolo.

2. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura è supportato dal Nucleo Tecnico di Valutazione (nucleo tecnico), organo collegiale composto da esperti nei settori afferenti alle proposte progettuali presentate, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1779 del 22 settembre 2017, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del Regolamento.

Articolo 3 - Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 9.800.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 4.225.760,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 21, entro la data di validità della stessa.

Articolo 4 – Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 20, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

3. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giunta n. 1323 del 11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio paesaggio e biodiversità).

4. Per gli interventi che ricadono nei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", sono consentite le sole operazioni coerenti con le norme di tutela e le modalità di gestione del Biotopo. La coerenza di tali interventi è verificata mediante l'acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della LR n. 42/1996.

CAPO II PROCEDURA DI ATTUAZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Articolo 5 – Procedura di attuazione

1. I costituendi partenariati pubblico-privati che hanno presentato la manifestazione di interesse e la cui proposta di strategia ha superato il punteggio minimo di 60 punti avviano l'attività di animazione sul territorio e le procedure per il completamento del partenariato e la messa a punto della strategia. A tal fine i partenariati:

a) selezionano le imprese e gli altri soggetti con finalità economiche e scopo di lucro, nonché altri soggetti che possono contribuire alla strategia, secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità. La selezione riguarda contestualmente i progetti di investimento, ai quali si applicano parametri di individuazione da esplicitare nelle procedure selettive, in grado di garantire la qualità, l'efficacia e una comparazione trasparente dei progetti stessi, nonché la coerenza con gli obiettivi della strategia. Rispetto alle varie tipologie di investimento attuabili nell'ambito della strategia, in allegato E sono definiti i principi per la fissazione dei parametri e della soglia minima di punteggio al di sotto della quale il progetto non potrà essere finanziato. I progetti di investimento sono presentati al livello progettuale adeguato per l'applicazione dei parametri di individuazione.

b) elaborano le proprie strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale, includendovi sia le attività immateriali di loro stretta competenza, sia i progetti di investimento proposti dai potenziali beneficiari pubblici e privati selezionati e coerenti con la strategia cui hanno aderito e le presentano insieme alla domanda di sostegno secondo le modalità di cui al successivo capo IV.

2. La struttura responsabile di misura con il supporto del nucleo tecnico e del Servizio comparto agricolo istruisce e seleziona le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale e i partenariati misti pubblico-privati che devono attuarle, verificando, con il supporto dell'ufficio attuatore le attività di pre-istruttoria e pre-selezione eseguite dai partenariati, in riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'applicazione dei parametri di selezione adottati, per ciascuno dei tipi di intervento attivati.

3. La struttura responsabile di misura approva, predispone e pubblica la graduatoria delle strategie ammissibili e concede il sostegno fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Per le operazioni finanziate, i partenariati formalizzano l'accordo di cooperazione con atto pubblico e avviano l'attuazione delle strategie.
5. Per le operazioni finanziate, entro i termini stabiliti dalla struttura responsabile di misura, i partenariati presentano all'ufficio attuatore i progetti di investimento che sono stati selezionati, anche per fasi purché nel rispetto degli importi previsti nel piano finanziario della strategia. I progetti sono sviluppati ad un livello progettuale adeguato ai fini della valutazione di congruità dei relativi costi e sono comprensivi della documentazione specifica indicata all'articolo 14.
6. L'ufficio attuatore istruisce e approva gli investimenti materiali di cui sopra fino ad esaurimento delle risorse finanziarie allocate sulle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale approvate. I partner attuano le iniziative e realizzano gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni specifiche, coerentemente con le strategie di cui fanno parte e sotto il coordinamento del partenariato.
7. Al termine dei primi due anni di attuazione, e comunque entro la data del 31 dicembre 2020, la struttura responsabile di misura svolge una verifica, di metà periodo, sull'avanzamento procedurale e finanziario dell'attuazione delle strategie. In esito a tale verifica l'Autorità di gestione del Programma potrà rimodulare la dotazione finanziaria delle stesse, in ordine alle risorse ancora da impiegare e alle economie conseguite nel corso della realizzazione dei progetti di investimento, sempre entro i limiti del finanziamento concesso.

Articolo 6 - Aree ammissibili e ambito territoriale della strategia

1. L'ambito territoriale interessato dalla strategia presentata a valere sul presente invito corrisponde esattamente a quello oggetto della proposta di strategia presentata a valere sull'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse richiamato all'articolo 1, comma 3, pena esclusione dalla procedura selettiva.
2. I poli urbani, aree A, sono esclusi dalle aree ammissibili. Qualora l'ambito territoriale interessato dalla strategia sia contermina a un polo urbano, la strategia potrà prevedere l'integrazione delle imprese agricole ivi collocate nei progetti di sviluppo, purché sia dimostrato che la partecipazione di tali imprese sia necessaria affinché l'attuazione della strategia determini delle ricadute positive nelle zone rurali.

Articolo 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono i partenariati pubblico-privati, intesi quali aggregazioni di soggetti pubblici e privati che si organizzano allo scopo di costruire e attuare una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale per l'ambito territoriale sub-regionale di riferimento e a tal fine sottoscrivono un accordo di cooperazione individuando un soggetto capofila.
2. Il capofila è il soggetto pubblico individuato tra gli aderenti al partenariato con il ruolo di rappresentante di tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR, del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura e dell'Organismo Pagatore – AGEA o suo delegato; è referente per la rendicontazione delle spese di tutti i partner, riceve il contributo ed è tenuto a ripartire gli importi ricevuti tra i soggetti attuatori delle azioni previste dalla strategia di cooperazione.
3. Ai fini del presente invito, i partenariati sono composti dai Comuni dell'ambito territoriale interessato, da tutti i soggetti inclusi nel costituendo partenariato che ha presentato la manifestazione di interesse a fronte dell'avviso richiamato all'articolo 1, comma 3, e da altri soggetti appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) organi gestori delle riserve naturali regionali;
 - b) agenzie o enti o altri soggetti, pubblici o controllati da enti pubblici, di interesse territoriale, turistico, culturale o sociale;
 - c) ordini, collegi e organizzazioni professionali;
 - d) istituti scolastici e di ricerca pubblici;
 - e) università;
 - f) consorzi di tutela;
 - g) associazioni senza scopo di lucro;

- h) imprese agricole, singole o associate;
 - i) cooperative agricole;
 - j) micro imprese e piccole imprese, anche associate;
 - k) altri soggetti privati.
4. Nel caso di mancata adesione di un partner presente nel costituendo partenariato che ha presentato la manifestazione di interesse o di sostituzione, deve essere garantito il mantenimento del punteggio conseguito nel criterio di selezione "Articolazione della cooperazione. Numerosità della tipologia di soggetti", pena esclusione dalla procedura selettiva del presente invito.
5. I soggetti di cui al comma 4, dalla lettera a) alla lettera f) non svolgono attività di tipo economico nell'ambito della costruzione e attuazione della strategia di cooperazione.
6. Nel caso di agenzie o enti regionali o di soggetti partecipati dalla Regione, questi sono ammessi alla partecipazione al partenariato e alla costruzione e attuazione della strategia senza costi a carico della strategia medesima. La medesima disposizione si applica anche per i soggetti che per il rispetto della complementarità tra fondi non possono essere finanziati a valere sul PSR (a titolo esemplificativo: i Gruppi di Azione Costiera).
7. Tutti i soggetti che aderiscono al partenariato costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
8. Il capofila inserisce nel proprio fascicolo aziendale l'accordo di cooperazione e associa i fascicoli aziendali degli altri soggetti aderenti all'accordo.
9. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei soggetti che aderiscono all'accordo di cooperazione comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
10. Le imprese che aderiscono all'accordo di cooperazione sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA), fatto salvo per le imprese agricole non soggette all'iscrizione secondo la normativa vigente;
 - b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - c) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
 - d) per le imprese agricole, inoltre, essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014;
 - e) per le imprese forestali, inoltre, essere iscritte all'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
11. I soggetti che aderiscono all'accordo di cooperazione sono inoltre in possesso di requisiti specifici in relazione agli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), numero 1 da realizzare come previsto nell'allegato E.
12. I requisiti di cui al comma 10 sussistono, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

Articolo 8 - Accordo di cooperazione e strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale

1. Alla domanda di sostegno sono allegati, a pena di inammissibilità, l'accordo di cooperazione di cui al comma 2 e la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale (di seguito strategia) di cui al comma 3.
2. L'accordo di cooperazione viene redatto utilizzando il modello allegato A, viene sottoscritto da tutti i soggetti aderenti ed ha una durata coerente con i tempi di realizzazione della strategia. In caso di finanziamento, l'accordo viene reso come atto pubblico nella forma più confacente al partenariato, a titolo esemplificativo: associazione temporanea di scopo (ATS), consorzio.
3. La strategia viene redatta sulla base dell'allegato B e fornisce tutti gli elementi necessari alla selezione delle domande secondo i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui all'allegato D, descrivendo:

- a) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
 - b) la composizione del partenariato, con evidenza dei ruoli e delle competenze dei partner e delle modalità organizzative interne;
 - c) la descrizione del processo di coinvolgimento degli attori locali e della comunità nella costruzione della strategia;
 - d) il tematismo o i tematismi scelti e gli obiettivi della strategia;
 - e) la descrizione del territorio e l'analisi dei fabbisogni di sviluppo;
 - f) la descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, con evidenza delle caratteristiche di integrazione, coerenza, multisettorialità e innovazione;
 - g) il contributo alle focus area o priorità dello sviluppo rurale;
 - h) il piano di azione, con indicazione degli investimenti da realizzare e delle attività da svolgere;
 - i) l'indicazione dei risultati che si intendono ottenere e degli impatti, in particolare quelli occupazionali;
 - j) il cronoprogramma;
 - k) il piano finanziario, con le spese previste per gli interventi e sottointerventi di cui all'articolo 9, comma 2 declinate per i singoli soggetti.
4. Al documento di cui al comma precedente sono allegati, quali parti integranti:
- a) un elaborato grafico di rappresentazione territoriale della strategia, in formato di stampa massimo ISO – A0;
 - b) specificazioni progettuali degli investimenti materiali da realizzare, costituite dagli elementi grafici in scala adeguata, relativi a uno studio di fattibilità, necessari alla valutazione operativa di ogni singolo intervento nella sua configurazione fisica, e dal relativo importo di spesa. Le specificazioni sono predisposte in formato A3 e organizzate in fascicolo, con minimo una tavola A3 per ogni intervento.

CAPO III CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, ALIQUOTE E CALCOLO DEL SOSTEGNO

Articolo 9 - Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno le operazioni che prevedono la predisposizione e l'attuazione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale, con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale e con l'obiettivo di fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale.
2. Le operazioni comprendono i seguenti interventi e sottointerventi:
 - a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani ambientali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione della strategia;
 - b) attività di animazione della zona interessata;
 - c) gestione della cooperazione;
 - d) realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione della strategia e che includono:
 1. investimenti materiali di cui all'allegato E e riferibili alle seguenti tipologie:
 - 1.1 miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole;
 - 1.2 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente;
 - 1.3 avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali;
 - 1.4 investimenti nelle energie rinnovabili;
 - 1.5 diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali;
 - 1.6 sviluppo di nuovi prodotti;
 - 1.7 servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
 - 1.8 itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale;
 - 1.9 riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale;

- 1.10 imboschimento e creazione di aree boscate;
- 1.11 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- 2. progettazione degli investimenti di cui al precedente punto 1. e analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- 3. investimenti immateriali quali realizzazione di materiale informativo, creazione o implementazione di siti web, applicazioni multimediali, acquisizione di marchi, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) attività promozionali, di comunicazione e di divulgazione dei risultati.

Articolo 10 - Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni che alla data di presentazione della domanda di sostegno:
 - a) riguardano progetti in corso;
 - b) sono già portate materialmente a termine o completamente attuate.
2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, vale quanto previsto nelle schede dei tipi di investimento riportate nell'allegato E.
3. Dall'ambito degli investimenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), sono altresì esclusi specifici interventi indicati come non ammissibili nelle schede in allegato E.

Articolo 11 – Costi massimi, tipologia e aliquote del sostegno

1. La dotazione finanziaria massima di una strategia di cooperazione è pari a euro 3.000.000,00 di spesa pubblica, cui si aggiungono le quote di partecipazione dei beneficiari, per gli investimenti che intendono attuare, nel rispetto delle aliquote di contribuzione stabilite per i vari tipi di intervento, come specificate nei commi successivi.
2. L'importo complessivo della strategia per il quale si richiede il sostegno a valere sul presente invito corrisponde o è inferiore a quello indicato nella proposta di strategia della manifestazione di interesse.
3. Il costo massimo ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) non può superare, complessivamente, il 10% della dotazione pubblica della strategia.
4. Il costo massimo ammissibile per l'attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) non può superare il 5% della dotazione pubblica della strategia.
5. L'importo degli investimenti da realizzare tramite l'intervento 1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole, non può superare il 20% dell'importo complessivo di tutti gli interventi di cui alla lettera d) che si intendono attivare.
6. Il sostegno è erogato in conto capitale, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
7. L'aliquota di sostegno è pari al 100 per cento del costo ammissibile relativamente agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) ed e).
8. Per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), si applicano le specifiche aliquote di sostegno indicate nelle rispettive schede in allegato E.
9. Per le attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) ed e) i cui costi sono sostenuti da soggetti che svolgono attività economica di impresa, il sostegno è concesso a titolo di "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013.
10. Per gli investimenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.10, 1.11, 2 e 3, e, nel caso di soggetti privati, anche punti 1.7, e 1.9, il sostegno è concesso a titolo di "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
11. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" come definita ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco

di tre esercizi finanziari cioè nell'esercizio finanziario in corso al momento della concessione e nei due esercizi finanziari precedenti.

12. Gli aiuti "de minimis", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 11.

13. Qualora la concessione di un aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di cui al comma 11, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto di concessione.

Articolo 12 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:
 - a) sostenuti dal capofila e dagli altri soggetti del partenariato successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione; fanno eccezione le spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi compresi gli studi di fattibilità dei progetti di investimento, le quali possono essere sostenute anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) imputabili all'operazione finanziata, ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.
2. In funzione delle operazioni di cui all'articolo 9 e ai sensi degli articoli 35, 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili i seguenti elementi di costo:
 - a) costi di elaborazione di piani aziendali, di piani ambientali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
 - b) spese di personale: sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore;
 - c) spese per acquisizione di consulenze, servizi;
 - d) spese per forniture;
 - e) spese per riunioni e incontri (a titolo esemplificativo: affitto locali e noleggio attrezzature);
 - f) costi diretti di specifici progetti di investimento legati all'attuazione della strategia;
 - g) costi delle attività promozionali, di comunicazione e di divulgazione dei risultati (a titolo esemplificativo: pubblicazioni, stampe, organizzazione e realizzazione di convegni ed eventi, materiali multimediali e web)
3. I costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione della strategia, di cui alla lettera f) del precedente comma, comprendono:
 - a) costi per gli investimenti materiali in beni immobili, dettagliati per tipo di investimento nell'allegato E;
 - b) costi per gli investimenti materiali in impianti, macchinari e attrezzature, dettagliati per tipo di investimento nell'allegato E;
 - c) costi generali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), punto 2 quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche; i costi generali, inclusi studi di fattibilità (specificazioni progettuali, programmi di ricerca, approfondimenti tecnici) e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente, sono ammissibili solo qualora collegati ai costi per gli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a) e b) e **nel limite del 10 per cento** di tali costi, escludendo dal computo i costi per gli investimenti calcolati sulla base di costi standard;
 - d) costi per investimenti immateriali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), punto 3: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali;
 - e) contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente limitatamente agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), punti 1.1, 1.5, 1.10 e 1.11 e secondo le indicazioni delle schede sugli investimenti materiali di cui all'allegato E; i contributi in natura, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte dei beneficiari nella fattispecie dei soggetti privati, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettera f); i costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 14, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari

approvati per le specifiche voci di lavorazione; per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nei prezzari; il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

4. Nel caso in cui la strategia preveda più investimenti dello stesso tipo, i limiti di spesa stabiliti dalle schede di cui all'allegato E si applicano a singoli lotti funzionali.

Articolo 13 - Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, non sono ammissibili:
 - a) i costi sostenuti in data antecedente a quella della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono previsti dal piano finanziario della strategia;
 - c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
 - d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - g) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per il tipo di investimento 1.5, alle medesime condizioni;
 - h) gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - i) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - j) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
 - k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - l) gli interessi passivi;
 - m) il ricorso al leasing;
 - n) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
 - o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
 - p) costi considerati non ammissibili nelle schede di cui all'allegato E, in funzione degli interventi attivati.

Articolo 14 - Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi alle operazioni oggetto della domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da presentare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, secondo le modalità previste al successivo Capo IV:
 - a) per i costi di elaborazione dei piani di gestione forestale o per altri strumenti pianificatori equivalenti, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), mediante l'utilizzo delle voci di costo contenute nel prezzario di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016 n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) e, ove le voci di costo non siano previste nel prezzario, mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato soggetta a verifica di congruità;
 - b) per le spese di personale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) - sostenute a favore dei dipendenti della struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici che privati, assegnati formalmente alla realizzazione di attività riferite al progetto, in conformità con quanto previsto nel progetto collettivo - il costo è determinato in base alle ore lavorative dedicate al progetto. La tariffa oraria può essere calcolata, secondo quanto previsto dall'articolo 68, punto 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo il più recente costo lordo annuo del personale coinvolto (o il corrispettivo previsto per una posizione analoga) per 1.720 ore. Il costo lordo annuo, adeguatamente documentato, è costituito da: retribuzione ordinaria (retribuzione fissa) cui si aggiungono i contributi previdenziali ed assistenziali e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione e l'IRAP. Nel caso di

assegni e borse di ricerca dedicati interamente al progetto, il costo è determinato in base a quanto previsto nello specifico contratto; in caso di contratti con compiti plurimi il costo viene determinato pro-quota in relazione alla percentuale di impegno previsto per il progetto sulla base di quanto previsto nel contratto. Le risorse umane acquisite mediante contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato sono trattate come consulenze e non sono ammissibili come costi del personale. Le spese di missione sono ammissibili esclusivamente se riportate nella busta paga;

- c) per le spese relative a consulenze e servizi, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di:
1. almeno tre preventivi fra loro comparabili, cioè riferiti a medesimi beni o servizi e quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:
 - 1.1 dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - 1.2 dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - 1.3 dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - 1.4 prezzo complessivo;
 - 1.5 periodo di validità;
 - 1.6 se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
 2. una breve relazione tecnico-economica a cura del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 3. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte o nel caso di acquisizione di servizi particolarmente specializzati, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato una accurata indagine di mercato, attesta, motivandola, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;
 4. nel caso di beneficiari pubblici, gli stessi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto), nonché, ove previsto, al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- d) per le spese per forniture, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto dal successivo comma, 3, lettera b);
- e) per le spese per riunioni e incontri di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto dalla precedente lettera c);
- f) per i costi diretti di specifici progetti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto dal successivo comma 3;
- g) per i costi di attività promozionali, di comunicazione e di diffusione dei risultati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto dalla precedente lettera c).

3. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei **costi diretti di specifici progetti** di cui all'articolo 12, comma 3, viene effettuata sulla base della seguente documentazione presentata secondo le modalità previste dall'articolo 19:
- a) **per gli investimenti materiali in beni immobili** o che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:
1. progetti definitivi degli interventi previsti, sia pubblici che privati, costituiti da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali *layout* e planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e, nel caso di soggetti privati, depositati ai fini dell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni o di altro atto di assenso previsti dalla normativa vigente;
 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computi metrici estimativi, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, sulla base delle voci di costo contenute nei prezzari regionali dei lavori pubblici, lavori agricoli e delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno o sulla base dei costi standard ove previsti (vedi allegato E);
 4. per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui al precedente numero 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
 5. i soggetti pubblici, in attuazione dell'operazione finanziata, applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- b) **per gli investimenti materiali relativi a impianti, macchinari e attrezzature** la valutazione di congruità viene fatta sulla base di:
1. almeno tre preventivi fra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, redatti su carta intestata, datati e contenenti i seguenti elementi:
 - 1.1 i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - 1.2 la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - 1.3 gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - 1.4 il prezzo complessivo;
 - 1.5 i tempi di consegna;
 - 1.6 il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,
 2. una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
 - 2.1 completezza delle caratteristiche funzionali;
 - 2.2 capacità di lavoro e della produzione;
 - 2.3 tempi di consegna;
 - 2.4 caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
 - 2.5 assistenza tecnica;
 - 2.6 altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi;
 3. qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 4. in caso di acquisto di macchinari, attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità sopra indicate, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo,
 5. in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da

un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

- c) per i costi generali, in assenza di prezziari di cui alla lettera a), punto 3 la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2, lettera c);
 - d) per i costi per investimenti immateriali, la valutazione di congruità viene fatta sulla base di quanto disposto al precedente comma 2, lettera c);
 - e) per i contributi in natura, la valutazione di congruità avviene sulla base dell'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato che dimostri che:
 - 1. sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo di cui alla lettera a), numero 3;
 - 2. consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola/forestale, con l'esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - 3. sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - 4. sono previsti nei prezziari regionali per i lavori agricoli e delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione degli interventi relativi al tipo di operazione considerata;
 - 5. il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
 - 6. gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
4. In sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e saldo:
- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi del computo metrico estimativo e le fatture presentate;
 - b) ove previsti, i costi standard (vedi allegato E):
 - 1. per i soggetti privati, mediante applicazione degli stessi alle superfici oggetto di intervento;
 - 2. per i soggetti pubblici, ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con l'applicazione dei prezzi derivanti dall'espletamento delle procedure di appalto e i costi standard applicabili all'intervento (vedi allegato E).
5. In caso di appalti pubblici per investimenti di cui al comma 3 i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.
6. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato dal comma 4.
8. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
9. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), voce ii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento.

Articolo 15 - Complementarietà

- 1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR.

2. Qualora il partenariato, o parte di esso, abbia presentato altre proposte progettuali a valere su altre tipologie di intervento della Misura 16 – Cooperazione del PSR, l'operazione presentata a valere sul presente avviso interessa un ambito territoriale diverso, anche parzialmente, e ha finalità e contenuti diversi.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il capofila, successivamente alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entro la data del **1 ottobre 2018**:
 - a) provvede alla creazione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, dei legami associativi con i fascicoli aziendali di tutti i partecipanti al partenariato;
 - b) compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno individuale in formato elettronico sul SIAN, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, da pubblicare sul BUR.
3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario, ovvero l'aggregazione di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente invito; le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il ritiro di cui all'articolo 35.

Articolo 17 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - b) accordo di cooperazione di cui all'articolo 8, redatto e sottoscritto secondo lo schema allegato A al presente invito;
 - c) strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 8, redatta secondo lo schema allegato B al presente invito e corredata degli allegati facenti parte integrante;
 - d) ove previsto dal regolamento di organizzazione dei partner pubblici e privati, copia della deliberazione o atto equivalente dell'organo competente che autorizza il soggetto a far parte dell'accordo di cooperazione e ad assumere i relativi impegni;
 - e) per i partner pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando;
 - f) dichiarazione resa da ogni componente dell'accordo di cooperazione che prevede di realizzare degli interventi, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" negli ultimi tre esercizi finanziari, come da modello allegato C;
 - g) documentazione relativa alle procedure selettive espletate per il completamento del partenariato e per l'individuazione dei progetti di investimento, quali bandi, inviti, verbali, graduatorie.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda stessa.

Articolo 18 - Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 20, vengono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato D e sotto riportati:
 - a) coerenza generale della strategia;

- b) integrazione di obiettivi di sviluppo economico, di valorizzazione ambientale, culturale e paesaggistica e di inclusione sociale;
 - c) caratteristiche dell'ambito territoriale: presenza di aree di elevato pregio naturalistico o culturale;
 - d) articolazione delle forme di aggregazione territoriale;
 - e) livello di integrazione multisettoriale;
 - f) articolazione della cooperazione: composizione in rapporto al numero degli attori coinvolti;
 - g) forme o obiettivi connessi con l'agricoltura sociale
 - h) ricadute sul territorio in termini di nuova occupazione.
3. Il punteggio massimo assegnabile a ciascuna domanda di sostegno è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 48 punti non è ammissibile a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda di sostegno della strategia che ha ottenuto il maggior punteggio nel primo criterio; in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda della strategia che coinvolge il maggior numero di Comuni.

Articolo 19 - Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura:
- a) verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno e dei soggetti beneficiari che aderiscono all'accordo di cooperazione;
 - b) verifica che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa e richiede eventuale documentazione integrativa assegnando al capofila un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
 - c) verifica che la strategia presentata sia coerente e conforme alla proposta di strategia presentata con la manifestazione di interesse;
 - d) verifica che gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della strategia, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - e) verifica – nei limiti del quadro finanziario - che i costi degli interventi previsti siano:
 - 1. imputabili all'operazione e agli interventi proposti;
 - 2. pertinenti rispetto all'operazione e agli interventi previsti;
 - 3. coerenti rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4. necessari per l'attuazione dell'operazione e degli interventi proposti.
 - f) determina la spesa ammissibile e l'importo del contributo concedibile;
 - g) verifica il rispetto dei massimali "de minimis";
 - h) attraverso il supporto tecnico-consultivo del nucleo tecnico, applica alle strategie i criteri di selezione attribuendo i relativi punteggi;
 - i) redige i verbali istruttori ai fini dell'individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili, ed eventualmente invia la comunicazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000.
2. Sulla base degli esiti istruttori di cui al comma 1, il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, predispone, entro novanta giorni dal termine dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno:
- a) approva e pubblica sul BUR la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per carenze di fondi e l'elenco delle domande non ammissibili.
 - b) adotta i provvedimenti di concessione e li trasmette ai soggetti capofila.

Articolo 20 - Istruttoria dei progetti di investimento

1. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura comunica al capofila delle domande finanziate un termine, entro la data ultima del 31 dicembre 2019, entro il quale produrre la documentazione tecnica e quella necessaria alla verifica di congruità dei costi relativa ai singoli progetti di investimento selezionati per l'attuazione della strategia.

2. Entro il termine assegnato di cui al precedente comma, il capofila trasmette all'ufficio attuatore la seguente documentazione per ciascun **progetto di investimento**:
- documentazione di cui all'articolo 14;
 - altra documentazione di cui alle schede tecniche degli specifici investimenti come da allegato E;
 - dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario o di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati H ed I;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, parte seconda – Procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) - attesti se l'operazione:
 - comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 del bando;
 - non comporta rischi per l'ambiente;
 - qualora gli investimenti ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS), copia dell'istanza di Verifica di significatività dell'incidenza di cui alla delibera giuntale n. 1323 dell'11 luglio 2014 presentata al Servizio competente (Servizio del paesaggio e biodiversità), qualora non siano esclusi dall'allegato C della medesima deliberazione;
 - qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o degli altri atti di assenso previsti dalla normativa per l'esecuzione dei lavori in progetto, copia degli stessi;
 - qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o degli altri atti di assenso previsti dalla normativa necessari all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento sono stati richiesti ma non ancora rilasciati.
3. Entro il medesimo termine il capofila trasmette la documentazione di cui all'articolo 14 finalizzata alla valutazione di congruità degli **interventi** di cui all'articolo 10 comma 2, lettere a), b), c), ed e). In alternativa, i beneficiari possono richiedere che per uno o più degli interventi di cui all'articolo 10 comma 2, lettere a), b), c), ed e) venga confermato a sostegno l'importo indicato in domanda e che la verifica della ragionevolezza dei costi venga effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 14, comma 9.
4. L'ufficio attuatore, con l'eventuale supporto del Nucleo Tecnico di Valutazione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui ai commi 2 e 3:
- verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità del progetto o dell'intervento proposto e del soggetto che lo attua;
 - verifica che la documentazione presentata sia completa e richiede eventuale documentazione integrativa assegnando al capofila un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
 - verifica che gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della strategia, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - verifica che i costi degli interventi previsti siano congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - verifica l'applicazione dei parametri di selezione adottati e in particolare che il progetto abbia superato la soglia minima stabilita;
 - che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione di cui al comma 4, lettera d);
 - eventualmente effettua un sopralluogo per la verifica della consistenza iniziale degli interventi oggetto della domanda di sostegno, prima dell'avvio degli stessi;
 - redige il verbale istruttorio e lo trasmette al capofila.

Articolo 21 - Graduatoria

- La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
- Non vengono finanziate parzialmente domande qualora le risorse non siano sufficienti a coprire totalmente il sostegno ammissibile a finanziamento.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 22 - Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e improrogabilmente entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di formalizzazione dell'accordo di cooperazione con atto pubblico.
3. A comprova dell'avvio dell'operazione, il capofila trasmette al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura la documentazione di cui al comma 2 entro 30 giorni.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 30 giugno 2021, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 23 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. La richiesta di proroga è presentata dal capofila al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura entro trenta giorni dall'evento di cui al comma 1.
3. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura concede la proroga tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso.

Articolo 24 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della localizzazione degli interventi finanziata entro i limiti territoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sui siti individuati dal beneficiario nella strategia;
 - b) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 25 sulle varianti non sostanziali, comma 1, lettera b), solo una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - c) le modifiche connesse con l'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - d) la modifica nella composizione dei soggetti che sottoscrivono l'accordo di cooperazione;
 - e) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi previsti nella strategia;
 - f) le modifiche ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 ove applicabile.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c);
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti tra le operazioni ammesse a finanziamento.
4. Le varianti sostanziali di cui al comma 1 necessitano di un'autorizzazione preventiva da parte della Regione; la richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata tramite SIAN dal capofila al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura prima dell'esecuzione della stessa e, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione all'ufficio competente. La richiesta di variante è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, che specifichi se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - b) per investimenti materiali in beni immobili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera a), numero 3, funzionale alla realizzazione degli investimenti ed alla valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi degli stessi;

- c) eventuale analisi dei prezzi, redatta ai sensi dell'articolo 14;
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 14;
 - e) qualora la strategia abbia subito modifiche e integrazioni, versione aggiornata della stessa, redatta secondo lo schema allegato B al presente invito.
5. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ove ritenuta pertinente.
6. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4; a tal fine, e con il supporto del nucleo tecnico, valuta:
- a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - c) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 18, comma 4, e il mantenimento della posizione in graduatoria utile al finanziamento della domanda;
 - e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e all'invito.
7. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) l'indicazione di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante;
 - g) la modifica della composizione dei soggetti che sottoscrivono l'accordo di cooperazione;
 - h) la modifica degli obiettivi e risultati attesi.
8. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che aderiscono all'accordo, delle operazioni e degli interventi;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera b).
9. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
10. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 25 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento, quale conseguenza:
 - 1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;

- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c).
 4. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 non necessitano di autorizzazione preventiva e vengono comunicate da parte del capofila all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
 5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) l'indicazione di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
 6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal capofila e dai partner sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a). Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato; nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il soggetto che ha sostenuto la spesa è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno: deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e in sede di rendicontazione deve essere trasmesso l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso; nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, deve essere trasmessa anche copia della trazione del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) carta di credito, bancomat: il soggetto che ha sostenuto la spesa deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento; non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: il soggetto che ha sostenuto la spesa deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) vaglia postale: il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale; nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso): tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento; esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
 - g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: deve essere prodotta copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
 - h) nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, questi trasmettono il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale da parte della tesoreria.
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i servizi eseguiti e il relativo costo;
 - b) il riferimento al titolo del progetto;
 - c) il CUP ed eventualmente il CIG;
 - d) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato;
 - e) la documentazione relativa alle procedure selettive previste all'articolo 14.
3. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato al capofila o ai partner di progetto; non sono ammessi pagamenti in contanti né tramite carte prepagate.
4. Le spese di personale interno dovranno essere rendicontate mediante la presentazione di:
- a) cedolino paga con indicazione dell'importo riferibile al progetto;
 - b) *timesheet* nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro comprendente le ore giornaliere e complessive dedicate alle attività del progetto;
 - c) documentazione attestante il pagamento delle ritenute e dei contributi, anche cumulativi;
 - d) documentazione attestante l'attribuzione formale del personale alle attività del progetto.
5. Le spese di personale derivanti da contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo determinato o indeterminato o borse di studio, sono trattate come consulenze, studi e servizi.
6. Nel caso di acquisizione di beni o servizi da parte di soggetti pubblici, questi producono copia degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la check list AGEA "Domanda di pagamento – check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" per le verifiche delle procedure di appalto, debitamente compilata, disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente invito.
7. La documentazione giustificativa delle spese sostenute di cui ai commi precedenti viene trasmessa da ogni soggetto partner al capofila, per la successiva richiesta di liquidazione del sostegno di cui agli articoli 27 e 28.

Articolo 27 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo relativo agli investimenti per i quali è stato concesso il sostegno.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata dal capofila all'ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta o, nel caso di soggetto pubblico, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a completare l'operazione entro i termini previsti e a restituire, se del caso, l'anticipo liquidato entro i termini e secondo le modalità indicate dall'Organismo pagatore;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 22, se non già inviata ai sensi dell'articolo medesimo.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
- a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in

conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- d) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti l'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili, per il tramite dell'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 28 - Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il capofila presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN, in nome e per conto proprio e degli altri soggetti partner
2. il capofila può chiedere la liquidazione di un acconto del sostegno concesso dopo che è stato sostenuto, di volta in volta, almeno il 10 per cento del costo ritenuto ammissibile e fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione.
3. Alla domanda di pagamento in acconto, il capofila allega la seguente documentazione:
 - a) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 25;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) per i partner pubblici, copia del versamento IVA;
 - f) per investimenti materiali in beni immobili: stato di avanzamento dei lavori, compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati redatto dal tecnico abilitato incaricato. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi indicati nella documentazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), punti 3 e 4, e delle fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - g) relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo), e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra i costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - h) per i partner pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura;

- i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal capofila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente alle operazioni finanziate;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
4. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, delle operazioni rendicontate;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità delle operazioni, anche se realizzate parzialmente, con quelle per le quali è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 32;
 - h) che il capofila e i partner della strategia non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - i) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
 - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) coerenti col quadro finanziario della strategia e preventivati nella documentazione di cui all'articolo 14;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione;
7. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6, l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.
10. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica quanto disposto dall'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, predispose il provvedimento con il quale propone all'Autorità di gestione la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - a) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - b) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - c) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.
12. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000.

13. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il capofila, in nome e per conto proprio e degli altri soggetti partner, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 21, allegando la seguente documentazione:

- a) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 28;
- c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta di acconto;
- d) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- e) comunicazione al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura delle eventuali varianti non sostanziali;
- f) per gli investimenti:
 1. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati; ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi indicati nella documentazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), punto 3, e delle fatture presentate. In ogni caso il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 2. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal capofila;
 3. documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita ove necessario (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche);
 4. ulteriore documentazione prevista nelle schede relative agli investimenti di cui all'allegato E.
- g) relazione, redatta dal tecnico incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- h) relazione conclusiva, redatta dal capofila, contenente i seguenti elementi:
 1. relazione finale di progetto, descrittiva delle operazioni realizzate, delle attività svolte, dei risultati conseguiti e del grado di raggiungimento degli obiettivi, compresa la descrizione delle azioni divulgative, degli eventuali eventi svolti con indicazione dei destinatari raggiunti;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 3. quadro finanziario e raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 4. il materiale divulgativo o altra documentazione prodotta nel corso dell'attività di disseminazione dei risultati.
- i) per i partner pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al presente bando, corredata di tutti gli atti relativi alla procedura;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal capofila e attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente alle operazioni finanziate;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- k) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse.

2. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione delle operazioni rendicontate;
 - d) l'avvenuta completa attuazione della strategia di cui all'articolo 6 e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione eseguita con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 32;
 - i) che il capofila e i partner di progetto non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - j) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici o di beneficiari privati tenuti al rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016.
3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo delle operazioni finanziate, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le ragioni di cui all'articolo 28, comma 5.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2, l'ufficio attuatore svolge le verifiche di cui all'articolo 28 comma 6.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 28, commi da 7 a 13.

Articolo 30 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al DPR n. 141/Pres del 7 luglio 2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 31 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. A decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, il capofila trasmette al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento distinti per partner e tipologia di investimento o di attività;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) le economie realizzate a seguito di variazioni sostanziali o non sostanziali;
- e) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e richiesto preventivamente al capofila.

Articolo 32 - Divieto di contribuzione

1. Le operazioni finanziate in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 33 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a titolo di "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;
 - c) impegni essenziali specifici per tipo di investimento descritti nelle schede dell'allegato E.
3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato K al presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ed il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente percepiti.

Articolo 34 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori comuni a più tipi di investimento:
 - a. qualora siano coinvolte imprese del settore legno o imprese forestali, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
 - b. le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
 - c. impegni accessori specifici per tipo di investimento descritti nelle schede dell'allegato E.
3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato K al presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 35 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il capofila presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 2.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato che:
 - a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Il ritiro della domanda di cui al comma 2 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 36 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del Servizio sviluppo rurale e sistemi informativi in agricoltura o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del Servizio stesso.

Articolo 37 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 38 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali e la documentazione probante indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Il beneficiario comunica al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle categorie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 39 - Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 e 34, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 40 - Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 e il regolamento di attuazione.

Articolo 41 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 42 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 43 - Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente invito possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura (dott. Willer Zilli), telefono 0432555123, e-mail: willer.zilli@regione.fvg.it, svilupporurale@regione.fvg.it, PEC: svilupporurale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER
LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO A - MODELLO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
(riferito all'articolo 8 dell'invito)

Nome dell'accordo di cooperazione: _____

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra i seguenti:

Partner capofila (denominazione) _____,

codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____

con sede in _____,

telefono _____ email/PEC _____,

nella persona del proprio rappresentante legale [*se diverso da persona fisica*] _____, nato a _____, il _____ di seguito denominato **Capofila**

E

Partner 1 (PP1) (denominazione) _____,

codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____

codice ATECO (nel caso di impresa) _____

codice iscrizione CCIAA (nel caso di impresa)

con sede in _____,

telefono _____ email/PEC _____,

nella persona del proprio rappresentante legale [*se diverso da persona fisica*] _____, nato a _____, il _____

Partner n (PPn) (denominazione) _____,

codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____

codice ATECO (nel caso di impresa) _____

codice iscrizione CCIAA (nel caso di impresa)

con sede in _____,

telefono _____ email/PEC _____,

nella persona del proprio rappresentante legale [*se diverso da persona fisica*] _____, nato a _____, il _____

di seguito denominati **Partner** o, collettivamente, ... (nel caso di aggregazione costituita con soggettività giuridica)

visti

- il Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento (UE) 1305/2013;
- il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento Delegato (UE) 640/2014;
- il Regolamento Delegato (UE) 807/2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 808/2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014;
- il Regolamento Delegato (UE) 907/2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 908/2014;
- le Linee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nell'ultima versione approvata con decisione comunitaria n. C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018;
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR di cui al decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres. e ss.mm.ii.;
- l'invito per l'accesso alla misura 16 – Cooperazione, tipo di intervento 16.7.1 – Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.

Premesso che

1. l'attivazione di politiche di sviluppo territoriale, coerentemente con l'impostazione della programmazione comunitaria 2014-2020, favorisce lo sviluppo integrato di ambiti territoriali nelle aree rurali;
2. il territorio rurale regionale è portatore di valori da preservare e valorizzare e pertanto, tramite la misura 16 – cooperazione del PSR, si vuole favorire il coinvolgimento delle organizzazioni e delle comunità locali nell'esercitare nuove forme di governance, per contrastare alcune tendenze negative in atto e rafforzare la coesione territoriale attraverso nuove forme di cooperazione;
3. è necessaria la formalizzazione dei rapporti fra i soggetti che si organizzano allo scopo di costruire e attuare una strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale per il proprio ambito territoriale sub-regionale di riferimento, tramite la stipula di un accordo di cooperazione nel quale individuano un soggetto capofila;
4. le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono presentare domanda di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzata alla realizzazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata "_____ " (di seguito "Strategia");
5. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo della Strategia, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di concessione del finanziamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner per la realizzazione della Strategia allegata alla domanda di sostegno da presentare a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 del PSR, individuando i reciproci compiti e responsabilità.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e di eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione.

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui la domanda di sostegno non sia oggetto di finanziamento.

ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE

Le attività previste della Strategia saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i Partner.

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento della Strategia verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i Partner. Ciascun Partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi della Strategia.

ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO COLLETTIVO

La Strategia ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa come dettagliato nell'Allegato B alla domanda di sostegno.

Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell'aiuto. Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del costo totale, soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita della Strategia.

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività non previste nel piano finanziario di cui all'Allegato B alla domanda di sostegno.

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare le azioni previste dalla Strategia, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione della Strategia, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo quanto riportato nell'Allegato B alla domanda di sostegno.

ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri Partner secondo le modalità e le tempistiche previste.

Il Capofila è responsabile del partenariato e si occupa della gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione della Strategia. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito, necessarie a garantire la migliore attuazione della Strategia. Tali funzioni sono espletate direttamente o in condivisione con altri soggetti del partenariato individuati in base alle competenze settoriali e tecniche, fermo restando che il flusso finanziario delle risorse erogate dall'Organismo pagatore transita attraverso il capofila.

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) rappresenta tutti i Partner ed è l'interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di Gestione del PSR, dei Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo e dell'Organismo pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- b) presenta all'Ufficio attuatore della misura la domanda di sostegno, nonché eventuali varianti, incluse quelle relative al piano finanziario;
- c) in caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione, nazionale e regionale applicabile, ne risponde all'Organismo Pagatore e all'Autorità di Gestione facendosene carico, nella sua qualità di responsabile. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del partenariato rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo;
- d) garantisce il coordinamento complessivo della Strategia facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi della Strategia e assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi;
- e) garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- f) informa l'Autorità di Gestione del PSR sullo stato di attuazione, incluse le informazioni per il monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;
- g) elabora e presenta una relazione finale, secondo le modalità previste dall'invito.

Aspetti finanziari

- a) assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione della Strategia;
- b) predispone e invia all'Ufficio attuatore le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner; a tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento;
- c) riceve le risorse dall'Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli Partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
- d) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i Partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'organismo pagatore;
- e) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative alla Strategia.

Audit e controllo:

- a) facilita le attività di *audit* e di controllo (documentale e in loco) delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner;
- b) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione relativa alla Strategia fino al termine di almeno cinque anni dal pagamento finale.

ARTICOLO 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono e a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione della Strategia, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'Allegato B alla domanda di sostegno.

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo il ruolo di responsabile del partenariato

per le attività previste, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all'accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.

In particolare, ciascun Partner ha i compiti elencati di seguito:

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione della Strategia e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
- b) rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato;
- c) informa il Capofila sullo stato di attuazione delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, secondo le modalità e la tempistica previste dall'Autorità di Gestione del PSR.

Aspetti finanziari

- a) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta;
- b) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto collettivo;
- c) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila;
- d) è responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s'impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.

Audit e controllo

- a) si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli;
- b) comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;
- c) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la propria documentazione relativa al Progetto collettivo fino al termine di almeno cinque anni dal pagamento finale.

ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento dei contributi avviene a rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione, in base alla rendicontazione delle spese da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario e con il computo metrico estimativo/consuntivo.

Il Capofila, ricevuta la documentazione dei singoli Partner, trasmette le domande di pagamento (in acconto e a saldo) all'Ufficio attuatore complete della relativa documentazione giustificativa e acquisisce i relativi pagamenti dall'Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente intestato al Capofila.

Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall'Organismo pagatore tempestivamente dal loro accredito sul conto corrente e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner e riconosciute dall'Ufficio attuatore.

ARTICOLO 10 – CONFIDENZIALITÀ

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'esecuzione del Progetto collettivo, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.

ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 6 a 8, il Capofila, tempestivamente e per iscritto, richiede al responsabile di porre fine all'inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l'inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto e con gli altri Partner e all'unanimità, di escludere il Partner in questione.

Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intero Progetto collettivo, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, può pretendere un indennizzo.

Nel caso in cui l'inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto collettivo, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, potrà decidere per l'esclusione del Partner dal presente accordo e dal prosieguo delle attività progettuali.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto collettivo.

Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano allo stesso modo, ma al posto del Capofila, sono altri Partner ad agire congiuntamente.

Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione. Tutte le variazioni nella composizione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo collettivo devono comunque essere oggetto di richiesta di variante ed essere approvate dall'Ufficio attuatore, secondo le modalità previste dall'invito.

ARTICOLO 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER

I Partner, per gravi e giustificati motivi, potranno recedere dall'Accordo di cooperazione, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale alla struttura responsabile di misura e presenta, secondo le modalità previste, una richiesta di variante provvedendo, eventualmente, a garantirne la sostituzione tramite nuova adesione, in modo che siano garantiti il ruolo e le attività previste nell'idea progettuale e secondo gli impegni assunti.

Il Partner rinunciatario dovrà eventualmente rimborsare all'Organismo pagatore, tramite il Capofila, i contributi concessi a fronte delle spese da lui sostenute e, agli altri Partner, quelle spese relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

Articolo 13 – SUBENTRO DI NUOVO PARTNER

Il Partner che, sulla base delle regole previste dall'Autorità di Gestione, subentra ad un Partner receduto si impegna a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nella Strategia.

ARTICOLO 14 – SANZIONI, RIDUZIONI

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Capofila ed i Partner sono responsabili in solido per il loro pagamento.

A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.

In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono solidalmente e in egual misura per le somme dovute.

In caso di accertamento di riduzioni :

(il partenariato dovrà scegliere una delle due opzioni sotto riportate)

Opzione A): a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno proporzionale alla quota della spesa prevista dal Piano Finanziario del Progetto collettivo che si è impegnato a realizzare.

Opzione B): le stesse verranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili dell'inadempimento accertato.

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all'applicazione degli interessi.

I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente all'articolo 9 di questo Accordo.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato solo con decisione assunta all'unanimità dal partenariato. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ARTICOLO 16 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di _____ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. ____ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

ARTICOLO 18 – ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti

Allegato 1: Copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 16 – Norme applicabili e Foro competente.

Il Capofila

I Partner

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER
LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(riferito all'articolo 17 dell'invito)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)
- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)
- **consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa¹

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa

_____ *(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)*

sede legale

_____ *(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)*

partita IVA

b) impresa

_____ *(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)*

sede legale

_____ *(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)*

partita IVA

c) impresa

_____ *(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)*

sede legale

_____ *(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)*

partita IVA

¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____

e termina il _____

(barrare la casella che interessa)

che all'impresa "unica"² richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³

ovvero

che all'impresa "unica"² richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³:

Denominaz. impresa ⁴	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis ⁵	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo ⁶
TOTALE						

² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

³ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

⁴ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale - SIEG 2012-2018).

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa

- *(barrare la casella che interessa)*

che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante⁷

⁷ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

ALLEGATO I**ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.*Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO
SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO D - CRITERI DI SELEZIONE
(riferito all'articolo 18)

Criteria	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione e verifica
COERENZA GENERALE DELLA STRATEGIA			
Coerenza interna ottima	9	Non cumulabili tra loro	Per coerenza generale della strategia si intende la coerenza tra la finalità della strategia, le azioni previste e i risultati che si intendono ottenere, anche in relazione alla dimensione finanziaria degli investimenti da realizzare, alla tempistica e alle modalità di gestione della cooperazione
Coerenza interna buona	4		
Coerenza interna sufficiente	1		
Coerenza esterna ottima	9	Non cumulabili tra loro	La coerenza si verifica non solo come elemento interno alla strategia, ma anche e soprattutto come fattore esterno, ovvero come capacità della strategia di conseguire un impatto positivo e duraturo sull'ambito territoriale interessato rispetto alla situazione di partenza
Coerenza esterna buona	4		
Coerenza esterna sufficiente	1		
Coerenza con le politiche settoriali regionali	4	Cumulabile	La strategia esplicita inoltre la coerenza con le politiche settoriali regionali, rispetto alle quali vengono indicate le sinergie che possono essere attivate con altri piani/programmi regionali
max	22		
INTEGRAZIONE DI OBIETTIVI DI SVILUPPO ECONOMICO, DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA E DI INCLUSIONE SOCIALE			
Integrazione degli obiettivi concernenti tutti e 4 i tematismi	8	Non cumulabili tra loro	L'integrazione degli obiettivi della strategia, a partire dai tematismi previsti, si verifica nella effettiva corrispondenza e integrazione delle azioni previste nonché delle competenze interne del partenariato nella costruzione e attuazione della strategia (interdisciplinarietà)
Integrazione degli obiettivi concernenti 3 tematismi	6		
Integrazione degli obiettivi concernenti 2 tematismi	4		
max	8		

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE: PRESENZA DI AREE DI ELEVATO PREGIO NATURALISTICO O CULTURALE			
Presenza di aree di elevato pregio naturalistico	6	Cumulabile	L'indicatore utilizzato è il rapporto tra superfici soggette a tutela (Rete Natura 2000, istituti della LR 42/1996 e prati stabili) e superficie territoriale complessiva. Al valore più alto è assegnato il punteggio 6, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione
Presenza di aree di elevato pregio culturale	6	Cumulabile	L'indicatore utilizzato è il rapporto tra superfici soggette a vincolo culturale e paesaggistico individuate ai sensi del Dlgs 42/2004 e le altre zone soggette a vincolo individuate dagli strumenti urbanistici e superficie territoriale complessiva. Al valore più alto è assegnato il punteggio 6, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione
Grado di "naturalità" inteso come minor urbanizzazione o impermeabilizzazione del territorio	6	Cumulabile	L'indicatore: rapporto tra superfici non urbanizzate e superficie territoriale complessiva. Al valore più alto è assegnato il punteggio 6, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione
max	18		
ARTICOLAZIONE DELLE FORME DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE			
Forme di collaborazione tra soggetti pubblici, attive e pertinenti con le finalità dell'operazione	5	Cumulabile	Si valutano le diverse forme di collaborazione già attive al momento della presentazione della strategia (es. convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa, ecc.)
Forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, attive e pertinenti con le finalità dell'operazione	3	Cumulabile	
max	8		
LIVELLO DI INTEGRAZIONE MULTISETTORIALE			
Livello ottimo: almeno 6 settori	12	Non cumulabili tra loro	Il livello di integrazione è riferito ai settori di intervento con riferimento ai quali si articolano le azioni previste e i soggetti coinvolti. I settori di riferimento sono i seguenti: settore delle produzioni di qualità ed ecosostenibili, vendita diretta di prodotti agricoli e mercati locali, settore forestale e del legno, settore dei servizi ambientali, servizi
Livello buono: almeno 4 settori	8		

Livello sufficiente: almeno 2 settori	4		educativi, didattici e culturali, agriturismo, altre forme di ricettività e ristorazione, servizi turistici, servizi sociali
max	12		
ARTICOLAZIONE DELLA COOPERAZIONE: COMPOSIZIONE IN RAPPORTO AL NUMERO DEGLI ATTORI COINVOLTI			
Numerosità della tipologia di soggetti			L'articolazione viene valutata in termini di coerenza dei partner di progetto e di qualità della composizione del partenariato in rapporto agli obiettivi e alla finalità della strategia di cooperazione. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi viene presa in considerazione la numerosità delle tipologie di soggetti componenti il partenariato e l'articolazione delle imprese partecipanti, sempre in termini di numerosità
più di 5	10	Non cumulabili tra loro	
5	7		
4	4		
3	1		
Articolazione dei soggetti partecipanti in termini di numerosità			
più di 40	5	Non cumulabili tra loro	
21-40	4		
11-20	3		
fino a 10	2		
max	15		
FORME O OBIETTIVI CONNESSI CON L'AGRICOLTURA SOCIALE			
Azioni relative all'agricoltura sociale	3	Cumulabile	La strategia comprende obiettivi relativi all'agricoltura sociale e viene valutata in relazione alle azioni previste, alle competenze del partenariato, al target di riferimento
Competenza del partenariato in materia di agricoltura sociale	3	Cumulabile	
Target coerente	3	Cumulabile	
max	9		
RICADUTE SUL TERRITORIO IN TERMINI DI NUOVA OCCUPAZIONE			
Consolidamento e qualificazione dei posti di lavoro esistenti	4	Cumulabile	L'attuazione della strategia consegue un impatto positivo in termini occupazionali. Rispetto alla situazione di partenza viene valutato il potenziale impatto previsto
Creazione di nuova occupazione (2 pti per ogni unità lavorativa anno)	4	Cumulabile	
max	8		
Punteggio complessivo massimo			
	100		
Soglia minima ai fini dell'ammissibilità	48		
CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO			
In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda del progetto che ha ottenuto un maggiore punteggio nel primo criterio			
In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda del progetto che coinvolge il maggior numero di Comuni			

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO E – SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI

Sommario

TIPI DI INVESTIMENTO

SCHEDE DEI TIPI DI INVESTIMENTO

Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)

Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)

Tipo di investimento 1.3 – Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (6.2)

Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)

Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)

Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)

Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)

Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (7.5)

Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)

Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)

Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali (8.5)

TIPI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti materiali, pubblici e privati, che possono essere realizzati in attuazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale sono riferiti a tipi di intervento già previsti da altre misure del Programma di sviluppo rurale e, in quanto tali, devono rispettare determinate condizioni specifiche.

Gli investimenti ammissibili sono dettagliati in sottointerventi e riepilogati nelle seguenti schede che esplicitano anche le condizioni specifiche in capo agli investimenti stessi o ai soggetti che li realizzano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e del PSR. Nelle schede sono indicati anche le aliquote di contribuzione, i limiti di costo per singolo investimento e le specifiche categorie di costi ammissibili.

Infine, sono elencati i principi da adottare per la definizione dei parametri oggettivi di selezione e della soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti di investimento non potranno essere finanziati, da applicare nell'ambito delle procedure di individuazione dei soggetti privati e delle loro progettualità funzionali al completamento del partenariato e all'attuazione della strategia.

I parametri di selezione applicabili saranno fissati coniugando l'esigenza di fare fronte alle necessità, ai fabbisogni e alle debolezze delle aree rurali individuate con l'esigenza di perseguire gli obiettivi trasversali di promozione del turismo rurale slow, di valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche, di valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive del territorio e di integrazione socio – economica, in coerenza con la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale proposta.

SCHEDE DEI TIPI DI INVESTIMENTO

Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)**Finalità**

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano. Nell'ambito delle strategie di cooperazione, inoltre l'investimento è finalizzato anche allo **sviluppo dei mercati locali**, quali filiere contraddistinte da pochi passaggi, che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 km dal luogo di produzione.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:
imprese agricole individuali o societarie e le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.

Costo minimo e massimo

Il costo minimo ammissibile dell'investimento è pari a:

- a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane);
- b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree.

Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 500.000,00.

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili azioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende e allo sviluppo dei mercati locali, prevedono:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, di serre, di strutture zootecniche e di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, compresi interventi di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;
- b) l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento, di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli, di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta (autoconsumo);
- c) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:
 - 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;
 - 2) impianti frutticoli, escluse le *short rotation*, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;
 - 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;
 - 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
 - 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.
- d) schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e

delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni.

Requisiti specifici di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:

- a) relativi all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- b) relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:
 - sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
 - hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;
 - gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;
 - qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;
- c) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
- d) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;
- e) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Sottointerventi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) che prevedono le *short rotation* e colture dedicate a biomassa in genere;
- b) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;
- c) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.

Costi ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale; l'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) miglioramenti fondiari;
- d) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d), nel limite del 10 % di tali costi;
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario per i lavori agricoli, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario.

I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornalieri in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i lavori agricoli.

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

Costi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:

- a) l'acquisto di terreni.

Tipo e aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% del costo totale ritenuto ammissibile.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))

Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:

- a) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;
- b) un dettagliato piano finanziario distinto per sotto interventi da realizzare;
- c) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
- d) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati.
- e) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura.

Documentazione da allegare alla domanda di saldo

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati;
 - per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
 - per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
 - per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
 - dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente la descrizione dell'operazione realizzata.

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

1. dello sviluppo di filiere corte e mercati locali (con preferenza per la vendita diretta dei prodotti aziendali)
2. delle positive ricadute ambientali e climatiche, dando priorità agli interventi che maggiormente rispondono all'esigenza di un uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici quali:
 - riduzione uso del suolo (ristrutturazione immobili esistenti anziché nuove costruzioni);
 - miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente
 - diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
 - migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali;
 - efficientamento energetico dei processi produttivi (privilegiando quelli che minimizzano la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali);
 - migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi;
3. degli interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani);
4. dell'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria, per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi;
5. del settore produttivo, per interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia;

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)

Finalità

Il tipo di investimento è finalizzato al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tramite la realizzazione di interventi aziendali non produttivi, cioè investimenti che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola o forestale, che possono

essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli e che contribuiscono a:

- limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi, muretti a secco, bordure arboree od arbustive e stepping stones (pozze, stagni, prati);
- migliorare la qualità delle acque, mediante la creazione di fasce arboree anche con funzione di fitodepurazione, soprattutto grazie alla loro capacità di rimuovere nutrienti (azoto e fosforo) provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di ruscellamento;
- conservare la biodiversità, mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica, nonché mediante la ricostruzione di ecotoni di confine persi a causa dell'abbandono colturale;
- salvaguardare la biodiversità intrinseca collegata agli habitat pratici recuperando fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene;
- valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità;
- ripristinare habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati ed enti pubblici territoriali.

Costo minimo e massimo

Il costo minimo ammissibile è pari a: euro 5.000,00.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili i seguenti sottointerventi:

- a) realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive, comprensive di fasce di rispetto, mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera;
- b) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;
- c) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;
- d) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;
- e) ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva.

Requisiti specifici di ammissibilità

Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

a) Specifiche tecniche relative al sottointervento a)

1. I sottointerventi prevedono la costituzione della bordura arborea e/o arbustiva unitamente a una fascia di rispetto stabilmente inerbita non coltivata.
2. La bordura arborea e/o arbustiva deve essere costituita da una a un massimo di tre file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file non superiore a 3 metri. La distanza tra le piante si assume dal centro del fusto delle specie arboree o dall'asse centrale delle specie arbustive. Le bordure devono essere costituite utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato F. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.
3. La superficie della bordura è calcolata moltiplicando la distanza tra le file, misurata tra i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive, per la lunghezza della bordura. Se la bordura è costituita da un'unica fila di specie arboree o arbustive, la larghezza della bordura si assume pari ad 1 metro.

4. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale plastico, biodegradabile, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

5. Ai lati della bordura deve essere realizzata una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto varia da minimo un metro fino ad un massimo di 3 metri per ogni lato della bordura, ed è misurata dal centro del fusto per le specie arboree, o dall'asse centrale delle specie arbustive, più esterne. La parte di fascia di rispetto occupata dalla pacciamatura è considerata ammissibile ai fini del calcolo del sostegno.

6. Il sottointervento è ammissibile anche sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità prive di vegetazione arborea od arbustiva e mantenute come fasce inerbite, limitatamente alla costituzione delle bordure arboree o arbustive.

b) Specifiche tecniche relative al sottointervento b)

1. Il sottointervento prevede la realizzazione di una combinazione di superficie prativa e boscata; la parte boscata deve essere compresa tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno.

2. La porzione boscata è realizzata piantumando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato F. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.

3. Le piante devono essere disposte in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari. Non è ammissibile la disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata dal centro del fusto, o dall'asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 m.

4. La superficie della parte boscata è determinata sommando le superfici delle singole macchie. Il perimetro della macchia è determinato congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive.

5. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale biodegradabile, teli di materiale plastico, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

6. La costituzione del prato deve essere realizzata utilizzando un miscuglio delle sementi delle specie di cui all'allegato F. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura devono indicare le specie del miscuglio. In alternativa il prato può essere costituito utilizzando il fiorume prelevato dai prati stabili censiti dalla legge regionale 9/05 o da habitat prativi di interesse comunitario (Formazione erbose cod. habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 7210, 7230). La provenienza del fiorume deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dal venditore o dal produttore. Qualora la provenienza delle sementi non sia certificabile, il contributo sarà rideterminato dall'Ufficio attuatore sulla base del parametro "semente normale".

7. Il numero di macchie varia in rapporto alla superficie oggetto di impegno (SOI), secondo il seguente schema:

SOI in ha	< 0,5	0,5 ≤ X ≤ 1	1 < X ≤ 3	3 < X ≤ 5	5 < X ≤ 10	> 10
N° min. macchie	1	2	3	5	1/ha	0,5/ha

c) Specifiche tecniche relative al sottointervento c)

1. Il sottointervento considerato prevede la realizzazione di pozze e laghetti; in considerazione della funzione ambientale e di abbeveratoi la dimensione è compresa tra 10 e 3.000 m², esclusa la fascia di rispetto.

2. La dimensione è valutata sulla base della superficie effettivamente impermeabilizzata.

3. Le sponde devono realizzate in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.

4. La profondità del laghetto non deve superare 1,5 m, e non deve essere inferiore a 1,00 m nel punto più profondo, piano di riferimento (altezza media del bordo superiore dell'opera);

5. Il bacino essere realizzato in maniera da garantire un'opportuna impermeabilizzazione del fondo e delle sponde mediante:

a) l'utilizzo teli o altri sistemi impermeabilizzanti;
b) l'opportuna lavorazione del fondo e delle sponde del bacino in caso di terreni argillosi o naturalmente impermeabili, in questo è necessario sia garantito l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata.

6. All'esterno del bacino deve essere realizzata una fascia di rispetto non coltivata stabilmente inerbita di una larghezza minima di 5 metri. La larghezza è misurata dal bordo esterno del telo impermeabilizzante oppure dalla sommità dell'argine, in caso di sua assenza.

7. Sono vietati l'utilizzo dell'acqua del bacino a fini irrigui e l'immissione di pesci o di animali domestici.

d) Specifiche tecniche relative al sottointervento d)

1. Il sottointervento d) prevede la ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco.

2. Sono ammissibili interventi che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e della funzione e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario.

3. Sui tratti in buono stato di conservazione deve essere effettuata la pulizia da erbe ed arbusti presenti.

4. Al fine di garantire la necessaria stabilità dei muri di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché in conformità alle normative urbanistiche vigenti.

5. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario.

6. È ammissibile il recupero di parti di muretto parzialmente o completamente crollati al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area.

7. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

e) Specifiche tecniche relative al sottointervento e)

1. Il sottointervento e) prevede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti l'asportazione della biomassa di risulta e il ripristino del cotico erboso. Le superfici oggetto di intervento a prato o pascolo sono caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree superiore al 10%; tali superfici non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Sottointerventi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

a) "la realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera" realizzate su superfici vincolate dallo standard BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;

b) "la realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni" sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.

c) "il ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" in aree classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Costi ammissibili		
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, i costi relativi ai sottointerventi ammissibili sono determinati applicando i costi standard per unità di superficie (mq di opere realizzate) come specificati nella seguente tabella:		
Sotto-intervento	Descrizione	Costo standard euro / mq
a	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
	Realizzazione fasce di rispetto	0,20
b	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, semente normale	0,60
	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, fiorume certificato	0,70
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, semente normale	0,90
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, fiorume certificato	0,95
c	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	26,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	13,00
	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	20,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	6,50
d	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (nei muretti segna-confine l'intervento è stimato nel 50% per ogni lato)	17,00
e	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono	0,50
Limitatamente ai beneficiari pubblici, sono altresì ammissibili i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.		
Costi non ammissibili		
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:		
a) i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne;		
b) i contributi in natura.		
Per i sottointerventi d) ed e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell'ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere.		
Tipo e aliquota di sostegno		
L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo totale ritenuto ammissibile.		
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))		
Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:		
1. documentazione di dettaglio indicata all'articolo 14, comma 3, lettere a) e b) del bando;		
2. mappa catastale con indicazione delle particelle sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata la superficie oggetto di impegno (SOI);		
3. tabella con indicazione, per singola particella catastale oggetto di intervento, della superficie oggetto di impegno (SOI) espressa in mq, destinazione d'uso del terreno espressa con il codice culturale e titolo di condizione;		
4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento degli investimenti e la localizzazione dei sottointerventi.		
Impegni essenziali		
1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:		
a) per il sottointervento b):		
1) rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %);		
b) per il sottointervento c):		
1) comunicare all'Ufficio attuatore l'effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di		

impermeabilizzazione, prima del riempimento dell'invaso, ai fini dell'esecuzione dei controlli;
2) garantire l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante.

Impegni accessori

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 34 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:

a) per i sottointerventi da a) a c): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;

b) per il sottointervento a):

1) provvedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura;

2) rispettare il sesto di impianto indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.

3) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.

4) predisporre il sistema di pacciamatura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.

5) rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno dall'impianto, se non è biodegradabile.

c) per il sotto intervento b):

1) rispettare il rapporto tra macchia e radura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 1.

2) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.

3) rispettare il numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3.

4) predisporre il sistema di pacciamatura come indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5.

5) rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno, se non è biodegradabile.

6) utilizzare il miscuglio di sementi indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6.

7) rispettare il numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 7.

8) provvedere al rimpiazzo delle fallanze nelle macchie.

d) per il sotto intervento c):

1) realizzare le sponde indicate nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3 in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.

2) rispettare la profondità massima dell'invaso indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.

3) garantire la funzionalità dell'opera mediante il mantenimento dell'impermeabilità dell'invaso con i sistemi indicati nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5, per l'intero periodo di durata dell'impegno.

4) realizzare la fascia di rispetto non coltivata, indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6, stabilmente inerbita, di una larghezza minima di 5 metri.

e) per il sottointervento d): mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 30, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni;

f) per il sottointervento e): garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 30.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione, per gli interventi che ricadono prevalentemente all'interno di aree con particolari vincoli naturali o ambientali, quali le aree Natura 2000 o le aree naturali protette (Parchi e riserve naturali), le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che presentano delle criticità ambientali, quali le ZVN;
- del vantaggio degli interventi valutato in termini ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici anche in relazione alla tipologia e al dimensionamento dell'operazione;
- dell'età del richiedente, per gli interventi realizzati da giovani con priorità a quelli realizzati da giovani al primo insediamento;
- della tipologia di beneficiario, per gli interventi realizzati da Enti gestori di aree naturali protette e aree Natura 2000, da imprese agricole e da altri beneficiari pubblici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.3 - Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (6.2)**Finalità**

L'intervento è finalizzato a sostenere l'avviamento, o start-up, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali da parte di persone fisiche, nonché da parte di agricoltori o coadiuvanti familiari che intendono diversificare la loro attività.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

- a) agricoltori singoli o associati;
- b) coadiuvanti familiari;
- c) persone fisiche residenti in aree rurali B, C e D che intendono avviare un'impresa in area C.

Entità del premio

Il sostegno è erogato in forma di premio pari a euro 10.000,00, unicamente a saldo, ovvero successivamente alla data di completamento del Piano aziendale.

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che consistono nell'avviamento delle seguenti attività:

- a) fattorie didattiche di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18,
- b) fattorie sociali di cui all'articolo 23 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18,
- c) utilizzo delle strutture di un'impresa agricola per attività consistenti in servizi alla persona (educativi, assistenziali, per il tempo libero, culturali, ricreativi, digitali).
- d) attività di vendita al dettaglio, in locali commerciali specializzati, di prodotti alimentari tipici non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Requisiti di ammissibilità specifici

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento:

- a) le attività previste nel Piano sono realizzate nelle aree rurali C della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) per le operazioni, indicate nel Piano aziendale, che prevedono interventi realizzati su beni immobili o comunque ad essi inerenti, il beneficiario è proprietario o titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di intervento prevista oppure titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni o trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;
- c) per i sottointerventi di cui alla lettera c) del precedente riquadro l'attività è realizzata in locali commerciali multiservizio all'interno del centro aziendale di un'impresa agricola.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)

Il beneficiario allega un piano di sviluppo aziendale, redatto in conformità all'allegato G, contenente i seguenti elementi:

- a) carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere;
- b) una dettagliata descrizione dell'attività che si intende avviare;
- c) l'individuazione degli adempimenti necessari per l'avvio delle nuove attività;
- d) una descrizione delle azioni e degli investimenti previsti, comprensiva del costo complessivo necessario per realizzare l'attività.
- e) le eventuali attività formative e di consulenza;
- f) il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati;
- g) la previsione della situazione post-investimento;
- h) la previsione di unità lavorative che saranno eventualmente assunte, a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Documentazione da allegare alla domanda di saldo

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del beneficiario attestante che tutti gli interventi previsti nel Piano Aziendale sono stati correttamente attuati;
- b) dimostrazione dell'effettivo inizio delle attività previste e, ove ricorra il caso, dell'iscrizione alla CCIAA. Per quanto attiene le fattorie sociali e didattiche dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento della qualifica di fattoria didattiche e/o sociale ai sensi degli artt. 3 e 9 del Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'art. 23 della L. R. 04.06.2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), approvato con decreto del Presidente della Regione 06.03.2015, n. 47/Pres..

Impegni essenziali

Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) per i sottointerventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro la conclusione entro la data di completamento del Piano Aziendale;
- b) per i beneficiari di sottointerventi di cui alle lettere c) e d) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale, ove pertinente.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della tipologia di settore: privilegiando in ordine decrescente lo sviluppo di servizi per la popolazione rurale, le fattorie sociali, quelle didattiche e la vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari;
- delle caratteristiche del richiedente: privilegiando i giovani;
- degli obiettivi del piano aziendale: in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)**Finalità**

L'intervento è finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

- a) imprese agricole individuali o societarie;
- b) micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi finalizzati alla produzione e vendita a terzi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come di seguito indicati:

- a) sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
- b) miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
- c) sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia;
- d) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti.

Requisiti di ammissibilità specifici

Sono ammissibili investimenti finalizzati alla produzione e alla vendita dell'energia a terzi.

- a) una capacità di produzione energetica annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda richiedente;
- b) in caso di realizzazione ex novo, non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaerobica;
- c) qualora si tratti di impianti cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica;
- d) qualora destinati principalmente alla produzione di energia elettrica a partire da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido – liquide;
- e) qualora si tratti di impianti ad energia solare, sia fotovoltaici sia per produzione di calore, non devono consumare suolo;
- f) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti;
- g) idroelettrici sono realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Sottointerventi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) acquisto di terreni e beni immobili;
- b) manutenzione ordinaria;
- c) che non prevedono la vendita dell'energia prodotta;
- d) che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate;
- e) di impianto di piante annuali;
- f) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- g) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.

Costi ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

Per la realizzazione di impianti ex novo sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
- b) realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a);
- c) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;
- d) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 % di tali costi;
- e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - 1) software;
 - 2) brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER sono ammissibili i costi di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e) nonché i costi sostenuti per:

- a) acquisto di biotrituratori o macchinari similari;
- b) realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;
- c) miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;
- d) adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;
- e) realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;
- f) realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;
- g) adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di distribuzione;
- h) acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;
- i) integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.

Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;
- b) la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti.

Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di de minimis.

Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **60%** del costo ritenuto ammissibile;
- b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **60%** del costo ritenuto ammissibile;
- c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): **50%** del costo ritenuto ammissibile;
- d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **60%** del costo ritenuto ammissibile.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)

- a) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione

- tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- b) dichiarazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni;
 - c) copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - d) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
 - e) per le imprese di utilizzazione boschive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), dichiarazione attestante di essere micro o piccola impresa;
 - f) nel caso di realizzazione di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, le autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete;
 - g) per opere a misura dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari; nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario.

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- potenza dell'impianto: privilegiando impianti di piccole dimensioni;
- caratteristiche del richiedente: per gli interventi realizzati da giovani e IAP;
- fonte energetica utilizzata: privilegiando il recupero di reflui zootecnici;
- maggior percentuale di utilizzo dell'energia termica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)
Finalità
L'intervento è finalizzato a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: imprese agricole, individuali o societarie, che propongono interventi finalizzati all'avvio o al potenziamento della diversificazione in attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale, anche qualora il referente per l'attività agriturbistica o didattica/sociale sia una figura diversa dal titolare, cioè si tratti di un coadiuvante familiare o di un socio di società semplice o del preposto alla conduzione in una società di capitali incluse le cooperative sociali che svolgono anche attività di tipo agricolo ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
Sottointerventi ammissibili
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, con riferimento alle varie forme di diversificazione sono ammissibili sottointerventi che prevedono: a) Agricoltura sociale: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi; 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio; 3. acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti e l'acquisto di animali destinati alle attività sociali; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche. b) Fattorie didattiche: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ricreative (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi; 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e ricreative; 3. acquisto delle attrezzature e arredi nuovi, per l'allestimento e la fruizione delle attività didattiche e ricreative, acquisto di animali destinati alle attività didattiche; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche e attrezzature connesse; 5. realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse incluso l'eventuale acquisto dei relativi terreni. c) Agriturismo: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, ampliamento, recupero e ristrutturazione, adeguamento di edifici e di aree di sosta e per il parcheggio, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi. Le nuove costruzioni sono ammissibili se rispondenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis della legge regionale 25/96; 2. acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità. Per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione; 3. realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.); 4. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.

Requisiti di ammissibilità specifici

- a) l'acquisto di animali per finalità sociali o didattiche è ammissibile purché privo di finalità produttive dirette;
- b) l'acquisto di attrezzature e beni mobili per gli agriturismi, sono finalizzate all'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
- c) gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- d) l'acquisto di terreni da adibire allo svolgimento delle attività didattiche del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno e in funzione delle operazioni ammissibili di cui all'articolo 9 è ammissibile entro i seguenti limiti:
- a) 10 per cento del costo totale dell'investimento relativo ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
 - b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.
- Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
- e) L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- 1) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
 - 2) è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
 - 3) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
 - 4) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - 5) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - 6) L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
- A dimostrazione dei requisiti di cui sopra 5, il beneficiario allega:
- a) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);
 - b) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5).

Sottointerventi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) l'impianto di piante annuali;
- c) la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- d) l'acquisto di soli beni immobili.

Costi ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione, ampliamento limitatamente agli agriturismi, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari;
- b) miglioramenti fondiari qualora strettamente legati all'intervento;
- c) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;

- d) acquisto di animali, commisurati numericamente alle esigenze e destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali (ovvero privi di finalità produttive dirette);
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in coerenza con il tipo di intervento programmato, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- g) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
- software;
 - creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

I contributi in natura, di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013 e:

1. sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
2. consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
3. sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
4. sono previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
5. il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
6. gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Costi non ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:

- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- per gli agriturismi, l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo per esercizi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno per cui è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione.

Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.

Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base al tipo di modalità di diversificazione e di beneficiario come di seguito indicato:

a) agricoltura sociale e fattorie didattiche:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **80%**
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **70%**
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): **60%**
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **70%**

b) agriturismo:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **60%**
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **50%**
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): **40%**
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **50%**.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b)

Relazione tecnico - economica con descrizione degli investimenti programmati, e in particolare:

1. descrizione della situazione iniziale dell'azienda;
2. motivazione, descrizione e quantificazione dei singoli sottointerventi proposti;
3. quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
4. cronoprogramma su base semestrale.

Documentazione da allegare alla domanda di saldo

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:

1. copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati;
2. per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
3. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
4. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
5. riconoscimento qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPRReg 047/2015 da parte dell'ERSA;
6. riconoscimento qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPRReg 047/2015 da parte dell'ERSA
7. estremi di avvenuta iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96; in relazione all'operazione oggetto del sostegno, dichiarazione del beneficiario riportante gli estremi di avvenuta presentazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25/96 della Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica presso il Comune competente. Nel caso di interventi finalizzati al potenziamento di attività agrituristica già esistente senza variazioni della stessa, dichiarazione del beneficiario riguardante l'avvenuto riconoscimento dell'attività medesima per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 25/96.

Impegni essenziali

Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

1. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPRReg 047/2015 dall'ERSA, se pertinente;
2. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPRReg 047/2015 dall'ERSA, se pertinente.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della forma di diversificazione: priorità ad interventi a finalità sociale e didattica;
- dei metodi e delle pratiche di produzione: priorità a chi pratica l'agricoltura biologica, a chi aderisce a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria;
- del recupero del patrimonio edilizio esistente;
- delle caratteristiche del richiedente: favorendo gli interventi realizzati da imprenditoria giovanile e femminile;
- dell'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP);
- del miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)**Finalità**

L'intervento è finalizzato a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare, partendo da prodotti di origine aziendale, lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono imprese agricole, individuali o societarie.

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono:

- a) realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;
- b) la realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- d) L'acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - 1) software;
 - 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Requisiti di ammissibilità specifici

Gli interventi sono finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

Sottointerventi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) la manutenzione ordinaria;
- c) interventi che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato;
- d) interventi inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;

Costi ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
- b) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notari, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

Costi non ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili: a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria.
Tipo e aliquota di sostegno
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile; b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile; c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile; d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibile.
Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))
Progetto di sviluppo di nuovi prodotti che contiene: a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando: 1) la situazione aziendale di partenza; 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda; 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraaziendale delle stesse e le relative percentuali previste; 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale; b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.
Impegni essenziali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
Impegni accessori
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio
I criteri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione: <ul style="list-style-type: none"> • dei metodi e delle pratiche di produzione: adesione all'agricoltura biologica, a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria; • delle caratteristiche del richiedente: interventi realizzati da giovani; • delle caratteristiche del prodotto: privilegiando quelli che utilizzano materie prime di derivazione aziendale; • dell'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP). <p>Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.</p>

Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)**Finalità**

La tipologia di investimento è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica, sostenendo investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura.

L'intervento si prefigge, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti in tali aree, nonché il miglioramento delle condizioni professionali e l'incremento delle opportunità d'impiego per i giovani nelle zone rurali.

Beneficiari

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

soggetti pubblici, società cooperative, micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata, associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare (microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

Costo massimo

Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.

Sottointerventi ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono l'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti come di seguito elencati:

- a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti, come, a titolo esemplificativo: centri polifunzionali o multiservizi, centri ricettivi, centri di aggregazione, punti informativi ed espositivi;
- b) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi con finalità sociale o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale;
- c) interventi finalizzati a realizzare o ad attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali.

Requisiti di ammissibilità specifici

Sono ammissibili gli interventi:

- a) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;
- b) finalizzati all'erogazione di servizi nei seguenti ambiti:
 1. sociale, ivi compresi gli orti sociali;
 2. culturale;
 3. turistico;
 4. ricreativo;
 5. altri ambiti coerenti con le finalità della tipologia di investimento

Sottointerventi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di impianto di piante annuali;
- c) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;

- d) relativi al solo acquisto di beni immateriali;
- e) relativi all'acquisto di terreni e di fabbricati;
- f) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività di erogazione dei servizi

Costi ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresa la realizzazione degli impianti tecnologici e di messa in sicurezza;
- b) acquisto di impianti e attrezzature nuove funzionali alle attività di erogazione di servizi negli ambiti indicati;
- c) costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- d) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - software;
 - creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.

Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
- b) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- c) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- d) i contributi in natura.

Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile;
- b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))

Relazione che descriva: la situazione socio-economica del territorio nel quale si realizza l'investimento; i contenuti del progetto e gli obiettivi che si intendono perseguire specificando l'ambito di intervento; la descrizione delle eventuali sinergie tra soggetto pubblico e altri soggetti che si prevedono di attivare. La relazione inoltre esplicita se il servizio attivato è un nuovo servizio non presente nel territorio comunale di riferimento, se sono previsti interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e se è previsto l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.

Documentazione attestante l'eventuale sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato indicando l'ambito in cui opera la collaborazione e come la stessa si concretizza.

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, sono previsti i seguenti impegni essenziali specifici:

- a) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito;
- b) attivare il servizio previsto entro dodici mesi dalla conclusione dell'investimento.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in

funzione di:

1. tipologia dei soggetti beneficiari, con priorità per i soggetti pubblici e, in caso di soggetti privati, con priorità per le iniziative proposte da imprenditoria giovanile;
2. attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;
3. livello di efficienza energetica degli edifici;
4. l'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (7.5)
Finalità
La tipologia di investimento è finalizzata a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: Enti locali territoriali, proprietà collettive, enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali
Costo massimo
Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala. Qualora siano previsti più interventi nell'ambito della strategia riconducibili alla medesima categoria di operazione, ai fini del riconoscimento del costo massimo ammissibile, gli interventi devono essere funzionalmente autonomi oltre che coerenti con la logica intercomunale.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi riguardanti percorsi intercomunali individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità slow, a piedi, in bicicletta e a cavallo, e che potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d'acqua, sempre nell'ottica di una fruizione slow e sostenibile, come di seguito elencati: a) individuazione di itinerari in una logica di progettualità intercomunale; b) recupero e sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, finalizzati al miglioramento della percorribilità degli stessi, realizzazione di nuove tratte funzionali a dare continuità all'itinerario o a collegare più itinerari; c) realizzazione e posizionamento della segnaletica e di pannelli informativi lungo i percorsi; d) sistemazione di aree con installazione di attrezzature funzionali alla sosta e all'approdo (panchine, punti luce, fontanelle, piccoli punti di attracco, ecc.); e) recupero e adeguamento di locali per la sosta o il pernottamento degli escursionisti; f) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, fontane, muretti, ponticelli, manufatti di matrice rurale, ecc.).
Requisiti di ammissibilità specifici
Sono ammissibili gli interventi: a) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;
Sottointerventi non ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono ammissibili interventi: a) di asfaltatura di viabilità ordinaria; b) di manutenzione ordinaria; c) relativi all'acquisto di terreni e di fabbricati; d) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo.
Costi ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) lavori di sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, anche mediante interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento tra quelli esistenti o tra più itinerari; b) acquisizione di materiali e attrezzature nuove e loro installazione; c) recupero e adeguamento di locali in edifici esistenti da destinare a ricettività temporanea;

- d) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale;
- e) spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile.

Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- b) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- c) i contributi in natura.

Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, è previsto il seguente impegno essenziale specifico:

- a) il bene oggetto degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione di:

1. dimensione dell'ambito territoriale interessato dalla rete dei percorsi, privilegiando gli ambiti più vasti;
2. localizzazione dell'investimento, con priorità per le aree di pregio naturalistico e le aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico;
3. tematismo dell'itinerario;
4. livello di integrazione con i settori produttivi, in primis quello agricolo;
5. livello di integrazione con attività culturali o didattico-ricreative;
6. impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement – GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.9 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (7.6)
Finalità
La tipologia di investimento è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, con l'obiettivo di recuperare un patrimonio, quello di matrice rurale, che rischia di scomparire, ma che se adeguatamente recuperato e valorizzato rappresenta una risorsa importante non solo per il suo valore culturale e documentale, ma anche per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori rurali della regione per una loro maggiore attrattività e quindi di sviluppo socioeconomico e di crescita sostenibile delle zone rurali.
Beneficiari
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) agricoltori; b) altri soggetti privati; c) beneficiari pubblici
Costo massimo
Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono opere edilizie di recupero, riqualificazione e riuso di beni significativi dell'architettura rurale, intesi quali beni immobili di rilevante interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente.
Requisiti di ammissibilità specifici
1. Sono ammissibili gli interventi che riguardano beni immobili: a) realizzati prima dell'anno 1967; b) appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 1) edifici sparsi di utilizzo imprenditoriale legati allo sfruttamento dell'acqua, a titolo esemplificativo mulini, battiferro; 2) edifici per la conservazione o lavorazione dei prodotti agricoli, a titolo esemplificativo fienili, essicatoi, magazzini, "canevon", "folador", stovoli; 3) strutture per il ricovero animali, a titolo esemplificativo stalle; 4) strutture per il ricovero dei mezzi, a titolo esemplificativo cavane; 5) strutture rurali appartenenti a insediamenti di utilizzo stagionale, a titolo esemplificativo malghe, "planine"; 6) insediamenti rurali sparsi, a titolo esemplificativo casali; 7) strutture produttive e annessi rustici in complessi monumentali isolati o ai margini dei borghi c) che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00. 2. Ai fini dell'attestazione dell'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico i beni sono: a) individuati nello strumento urbanistico comunale per lo specifico valore documentale, architettonico e paesaggistico e oggetto di specifiche disposizioni e altresì coerenti con la descrizione dei morfotipi agro-rurali e degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari" del Piano Paesaggistico Regionale, oppure; b) catalogati nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale PATrimonio Culturale (ERPAC), oppure; c) individuati da indagini sui catasti storici (Censo provvisorio, 1811/22 e Censo stabile 1831, 1843, 1851) o sugli IGM storici o sulla carta di Anton von Zach (Kriegskarte, 1798-1805), oppure; d) compresi in complesso architettonico di interesse storico-artistico vincolato ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3. Gli interventi che prevedono l'impiego del legno dovranno essere eseguiti utilizzando materiale certificato per la gestione forestale sostenibile, quale ad esempio PEFC, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia.

4. Qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e dai relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.

Sottointerventi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili;

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) interventi riguardanti beni appartenenti ad una delle seguenti categorie tipologiche:
 - 1) ville, castelli e altri complessi monumentali,
 - 2) edifici in linea interni ai borghi storici;
 - 3) architetture religiose.

Costi ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso dei beni immobili, comprensivi degli interventi di adeguamento o realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari e di recupero o restauro delle attrezzature storicamente integrate nel manufatto;
- b) spese generali collegate alle spese di cui al punto precedente, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- c) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - 1) realizzazione di materiale informativo;
 - 2) creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.

Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) l'acquisto di arredi;
- b) i contributi in natura.

Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile;
- b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))

Relazione sul bene immobile oggetto dell'investimento, predisposta da un tecnico abilitato, che comprovi l'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico e corredata dalla documentazione di attestazione dell'interesse. La relazione descrive il bene in quanto significativo dell'architettura rurale, indicando anche l'anno o il periodo di realizzazione; inoltre, descrive il rapporto del bene con il contesto in cui è inserito, dal punto di vista paesaggistico e architettonico; è corredata da elaborati grafici, documentazione fotografica dello stato di fatto, mappe e documenti storici, inquadramento territoriale e dà contezza delle Linee di indirizzo per gli interventi di recupero e di valorizzazione delle architetture rurali di cui all'allegato J. La relazione inoltre indica come verrà riutilizzato il bene al termine dell'intervento, esplicitando, nel caso di intervento attuato da soggetto pubblico, come sarà garantita la fruizione del bene da parte di soggetti diversi dal proprietario;

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, sono previsti i seguenti impegni essenziali specifici:

- a) utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia;
- b) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, è previsto il seguente impegno accessorio specifico:

- a) qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione di:

1. la tipologia dei beneficiari: agricoltori, altri soggetti privati, beneficiari pubblici;
2. livello di efficienza energetica degli edifici;
3. localizzazione dell'investimento in aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)**Finalità**

La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere l'imboschimento e la creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura per conseguire positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità oltre che per contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico e per creare condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

Beneficiari

1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono soggetti pubblici o privati anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'intervento finanziato.
2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.
3. Sono esclusi dall'aiuto i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Costo minimo e massimo

Il costo totale ammesso, comprensivo delle spese generali e dei contributi in natura, non può eccedere:

- a) euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;
- b) euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.

Il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.

Sottointerventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono:

- a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni;
- b) realizzazione di arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone di cui all'allegato P, con durata non inferiore a venti anni;
- c) realizzazione di arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio, con durata non inferiore a venti anni;
- d) realizzazione di impianti arborei policiclici con la compresenza di cloni di pioppo, con durata non inferiore a venti anni.

Il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.

Requisiti specifici di ammissibilità

1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

a) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi a)

1. La realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni, è ammessa all'aiuto nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, è di 0,50 ettari;
- b) la superficie ammissibile a finanziamento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie all'impianto;
- c) viene presentato un piano di coltura e conservazione, così come previsto dall'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- d) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è ammissibile la piantagione di pioppo (*Populus* specie plurime) e sue

varietà clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni:

- a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria controllati, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;
- b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;
- c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, viene assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento;
- d) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto.

b) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi b), c) e d)

1. Ai fini dell'ammissibilità i sottointerventi di cui alle lettere b), c) e d) soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono realizzati nelle superfici agricole e non agricole della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) interessano una superficie imboschita non inferiore a 0,50 ettari;
- c) prevedono la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali delle aree designate; le specie impiegate sono, pertanto, quelle tipiche dei boschi planiziali e collinari del Friuli Venezia Giulia, riportate nell'elenco di cui all'allegato F; oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura, quali: pioppo (*Populus specie plurime*) e sue varietà clonali, Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*, *M. alba*);
- d) nel caso di superfici imboschite superiori a 200 ettari, assicurano una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento;
- e) assicurano una densità di impianto compresa tra un minimo di 230 e un massimo di 1430 piante per ettaro, di cui arbusti, scelti tra quelli elencati nell'allegato F, in quantità massima non superiore al 20% e, nel caso di piantagioni policicliche, cloni di pioppo in quantità massima non superiore al 10% sul numero totale delle piante messe a dimora;
- f) nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, sono realizzate esclusivamente con l'impiego delle specie consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

Sottointerventi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- b) gli interventi attuati nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- c) gli interventi attuati in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- d) consistenti in impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
- e) consistenti in impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- f) consistenti in impianti di alberi di Natale.

Costi ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili:

1. per la realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento (sottointervento a)) i costi relativi a:
 - a) fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 - b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto;
 - c) altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
 - d) sostituzione (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.
2. per la realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni (sottointerventi b), c) e d)) i costi relativi a:
 - a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 - b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;
 - c) altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e *shelter* contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizzazione);
 - d) sostituzione (durante il primo anno d'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.

Costi non ammissibili

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono previsti costi non ammissibili specifici.

Tipo e aliquota di sostegno

Per la realizzazione degli investimenti si applicano le seguenti aliquote di sostegno:

- a) l'80 per cento del costo ammissibile per l'imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni, nell'ambito degli investimenti di cui al punto 1.4;
- b) il 100 per cento del costo ammissibile per gli altri investimenti.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))

Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- b) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
- c) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

2. Progetto dell'intervento, sottoscritto dal soggetto attuatore o dal legale rappresentante, redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla pubblicazione della Regione Friuli Venezia Giulia "Arboricoltura da legno - Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni", consultabile e scaricabile dal link del portale regionale

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/14112013_Schede_AdL_x2x.pdf e consistente in:

a) Scheda con le seguenti informazioni:

1. intestazione;
2. ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del terreno (localizzazione geografica rispetto al capoluogo

- comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale);
3. compatibilità urbanistica, vincoli ambientali e paesaggistici, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento);
 4. superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto);
 5. descrizione dell'intervento (varietà/cloni impiegati e loro quantità; forma e dimensioni del sesto d'impianto);
- b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, su base cartografica della Carta Tecnica Regionale Numerica;
- c) planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare);
- d) attestato di certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti (eventuale) e richiesta di adesione al sistema di certificazione.
3. Il piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato sulla base della seguente tabella:

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE	
TIPO DI INTERVENTO COLTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione infestante	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Potatura e forme di allevamento	
Durata del ciclo	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotti legnosi secondari	
Altri prodotti / servizi	

4. L'attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora già in possesso del richiedente.
5. Nel caso di interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA.
6. Nel caso di interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro di aree Natura 2000, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza.

Impegni essenziali

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 33 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
 - a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013.
 - b) per i sottointerventi b), c) e d) relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.

Impegni accessori

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 34 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:

a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- della localizzazione dell'intervento, privilegiando gli interventi realizzati nelle aree agricole e nelle zone di tutela ambientale (aree protette e siti Natura 2000)
- del tipo di beneficiario privilegiando i richiedenti che hanno già ottenuto la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti
- tipologia e caratteristiche dell'operazione favorendo:
 - gli impianti, anche di estensione inferiore a 200 ha, realizzati con l'utilizzo esclusivo di specie arboree autoctone;
 - i progetti che prevedono, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento;
 - tra gli impianti a ciclo lungo, quelli di tipo policiclico permanente.
- della presenza di strumenti di qualificazione delle metodologie produttive quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

Tipo di investimento 1.11 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali (8.5)
Finalità
Il tipo di investimento è finalizzato al perseguimento, nelle foreste di proprietà pubblica e privata, di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e a sviluppare l'offerta di servizi ecosistemici nonché la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.
Beneficiari
1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) soggetti pubblici o privati, anche in forma associata; b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
Costo minimo e massimo
1. Il costo minimo ammissibile è pari a € 3.000,00. 2. Il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
Sottointerventi ammissibili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi riguardanti il miglioramento della composizione e della struttura forestale, piantagioni e investimenti in servizi pubblici e nella fattispecie: a) passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste; b) conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme; c) passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica; d) ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure; e) impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "bio-diverse" e per la creazione di un migliore microclima; f) strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici e investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo.
Requisiti specifici di ammissibilità
1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. 2. Le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti; diversamente il richiedente dimostra di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente. 3. Il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate. 4. I sottointerventi ammissibili presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.
Sottointerventi non ammissibili
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili: a) l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida;

- b) l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
c) l'impianto di alberi di Natale.

Costi ammissibili

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi cinque anni dalla piantagione;
 - materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste;
 - diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative;
 - mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;
 - onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

Costi non ammissibili

Non sono previsti costi non ammissibili specifici.

Tipo e aliquota di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 20, comma 2, lettera b))

Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
- la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

2. nel caso degli interventi selvicolturali, PRFA ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 28/12/2012 n. 274.

3. nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, documentazione recante i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dalla tabella "Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi" inserita nella specifica sezione successiva.

Impegni essenziali

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.

Impegni accessori

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi

Tipo di assortimento	Abete rosso e bianco	Larice	Faggio
	€/m ³	€/m ³	€/m ³
A	130,46	194,30	111,02
B+	110,43	-	97,00
B >35	-	-	85,17
B	97,13	124,46	71,30
Br >35	-	-	86,00
Br	-	-	75,01
C+	89,12	-	62,50
C	76,77	93,40	67,45
D	61,57	83,69	-
S 10/23	53,44	55,00	-
S 24/30	80,61	76,21	-
Triturazione	33,04	32,81	-
Lungoni B	110,32	130,00	-
Lungoni C+	96,21	106,80	-
Lungo C	76,14	74,50	-
Bottoli B	76,72	80,99	-
Bottoli C	62,15	78,56	-
Legna da ardere	-	-	57,30

Principi per la fissazione dei parametri di selezione e della soglia minima di punteggio

I parametri di selezione, sulla base di un sistema di valutazione a punti, dovranno valutare la coerenza e le priorità in funzione:

- del possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
- del grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;
- del possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
- delle caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste
- della localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.



MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO F – ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE

(riferito alle schede degli investimenti materiali)

SPECIE ERBACEE

<i>Arrhenatherum elatius</i>	* <i>Filipendula vulgaris</i>
<i>Achillea millefolium</i>	<i>Festuca ovina</i>
<i>Achillea roseoalba</i>	<i>Festuca rubra</i>
<i>Agrostis tenuis</i>	<i>Festuca arundinacea</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	* <i>Galium verum</i>
* <i>Anthyllis vulneraria</i>	* <i>Globularia punctata</i>
* <i>Biscutella laevigata</i>	<i>Holcus lanatus</i>
* <i>Brachypodium rupestre</i>	* <i>Hypochaeris maculata</i>
<i>Briza media</i>	<i>Knautia illyrica</i>
<i>Bromopsis erecta</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>
* <i>Bupthalmum salicifolium</i>	# <i>Lythrum salicaria</i>
* <i>Campanula glomerata</i>	<i>Lolium perenne</i>
<i>Centaurea jacea</i>	* <i>Onobrychis arenaria</i>
<i>Centaurea scabiosa</i>	* <i>Petrorhagia saxifraga</i>
* <i>Centaureum erythraea</i>	<i>Plantago lanceolata</i>
* <i>Chrysopogon gryllus</i>	<i>Poa pratensis</i>
* <i>Cirsium pannonicum</i>	<i>Ranunculus acris</i>
<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Salvia pratensis</i>
<i>Daucus carota</i>	* <i>Sanguisorba minor</i>
* <i>Dianthus carthusianorum</i>	* <i>Scorzonera villosa</i>
* <i>Filipendula vulgaris</i>	# <i>Silene flos-cuculi</i>
<i>Festuca ovina</i>	<i>Silene vulgaris</i>
* <i>Dianthus carthusianorum</i>	<i>Thymus pulegioides</i>

Legenda

* specie adatte a terreni asciutti

specie adatte a terreni umidi

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE

Acer campestre	<i>Acer campestre</i>	Ubiquitario
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Zone collinari
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	Ubiquitario
Caprifoglio rosso	<i>Lonicera xylosteum</i>	Ubiquitario
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Ubiquitario
*Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Alta pianura
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Zone collinari/Carso
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>	Bassa pianura/ Zone collinari
*Ciliegio canino	<i>Prunus mahaleb</i>	Carso
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Ubiquitario
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	Ubiquitario
*Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	Ubiquitario
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Bassa pianura
#Frangola	<i>Frangula alnus</i>	Ubiquitaria
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ubiquitario
#Frassino ossifillo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Bassa pianura
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	Ubiquitario
*Ginepro	<i>Juniperus communis</i>	Alta pianura
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	Ubiquitario
*Leccio	<i>Quercus ilex</i>	Carso
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ubiquitario
Melastro o Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Ubiquitario
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	Ubiquitario
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	Ubiquitario
#Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Bassa pianura
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	Ubiquitario
Pado	<i>Prunus padus</i>	Bassa pianura
#Pallon di Maggio o Palla di neve	<i>Viburnum opulus</i>	Bassa pianura
*Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>	Alta pianura/Carso
Pero selvatico o Perastro	<i>Pyrus pyraeaster</i>	Ubiquitario
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Ubiquitario
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Bassa pianura
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	Ubiquitario
*Ranno spinello	<i>Rhamnus saxatilis</i>	Magredi/Carso
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	Ubiquitaria
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Zone collinari/Carso
*Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Alta pianura
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>	Ubiquitario
#Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Ubiquitario

#Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>	Ubiquitario
* Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	Magredi
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	Ubiquitario
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Ubiquitario
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	Ubiquitario
* Scotano	<i>Cotinus coggygria</i>	Carso
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>	Carso
Sorbo farinaccio	<i>Sorbus aria</i>	Zone collinari
Spincervino	<i>Rhamnus cathartica</i>	Bassa pianura/Magredi
Stafilea	<i>Staphylea pinnata</i>	Bassa pianura
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphylus</i>	Zone collinari
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	Zone collinari

Legenda

* specie adatte a terreni asciutti

specie adatte a terreni umidi

In **neretto** le specie a prevalente carattere arbustivo

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO
SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO G – PIANO AZIENDALE PER L'AVVIAMENTO DI IMPRESE EXTRA- AGRICOLE IN ZONE RURALI

(riferito all'articolo 20 dell'invito)

Sommario

1. Soggetto Proponente

2. Progetto di impresa

2.1 *Descrizione del progetto proposto*

1. Soggetto Proponente

Barrare secondo la tipologia di beneficiario:

- a) agricoltore che avvia nuova attività extra-agricola
- b) coadiuvante familiare che avvia nuova attività extra-agricola
- c) persona fisica che avvia nuova attività extra-agricola

Nel caso di agricoltore o coadiuvante familiare, dati dell'impresa agricola esistente:

Denominazione, sede legale e operativa, forma giuridica, telefono, PEC, estremi atto costitutivo

Legale rappresentante (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, cellulare, email, posizione INPS)

Nel caso di persona fisica

Dati anagrafici, telefono, PEC,

Localizzazione dell'attività che si intende avviare:

Indicare l'immobile dove si intende avviare l'attività specificando Comune, indirizzo, foglio e mappale catastale

2. Progetto di impresa

2.1 Descrizione del progetto proposto

Analisi di contesto

Descrivere le carenze rilevate a livello territoriale a cui lo start-up intende rispondere.

Origine e descrizione dell'iniziativa imprenditoriale

La proposta progettuale deve essere coerente con le finalità del Tipo di investimento 1.3 - Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali della Tipologia di intervento 16.7.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma FVG, quale azione di supporto alla Priorità 6 – focus Area 6.a di cui al Regolamento UE 1305/2013.

Descrivere l'idea di impresa, le motivazioni, gli obiettivi, i caratteri distintivi e gli elementi innovativi rispetto al contesto territoriale di riferimento.

Fornire una dettagliata descrizione dell'attività che si intende avviare

Piano delle attività

Descrivere gli adempimenti necessari per l'avvio della nuova attività, quali:

- IVA (indicare l'attività che si intende avviare ai fini IVA)
- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP)
- iscrizione al Registro imprese (indicare se previsto/non previsto)
- formazione (se obbligatoria)
- altro

Descrivere le azioni e gli investimenti previsti, indicando il costo complessivo necessario per realizzare l'attività.

Specificare se trattasi di interventi finalizzati alla riduzione dell'uso del suolo, all'efficientamento energetico di edifici ed impianti e alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Fornire il cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati

Attività formative e di consulenza (compilare se pertinente)

Descrivere le eventuali attività formative e/o di consulenza necessarie all'avviamento dell'attività imprenditoriale da realizzarsi entro il termine di conclusione del Piano.

Previsione della situazione post-investimento

Descrizione della situazione aziendale prevista al termine del progetto di investimento (data di presentazione della domanda di saldo) con indicazione delle eventuali unità lavorative che si intende assumere

MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a..... provincia di
il.....residente in
via.....
C.F.....

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario/comproprietario¹ dei seguenti terreni censiti al NCT:

Foglio Particella/e..... Sub.²

interessati dagli interventi oggetto di richiesta di contributo a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 nell'ambito della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata

AUTORIZZA

Il soggetto, in qualità di capofila/partner:

- all'inserimento del proprio terreno tra quelli oggetto di intervento nell'ambito della strategia succitata;
- alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale (per i tipi di investimento che lo richiedono);
- all'esecuzione dell'investimento di
- all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile (per i tipi di investimento che lo richiedono).

CONCEDE

al soggetto le aree oggetto di investimento sopra indicate, oltre che per la realizzazione delle attività progettuali, per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data

_____, _____

LA PROPRIETÀ

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

¹ in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e anche documento d'identità del delegante.

² Ripetere quante volte necessario.

MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO I - DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITÀ DELLE AREE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
 nato/a.....(prov.) il.....
 residente in(prov.....)
 via/piazza.....n°.....C.A.P.....
 codice fiscale,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, in qualità di rappresentante legale del¹² partner della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata

DICHIARA

Di essere:

- proprietario
- titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di investimento finanziata
- titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni

dei seguenti lotti di terreno censiti al NCT:

Foglio Particella/e..... Sub.³
 interessati dagli interventi oggetto di richiesta di contributo nell'ambito della tipologia di intervento 16.7.1
 =====

Inoltre il sottoscritto **si impegna**

al rispetto dei vincoli previsti per un periodo non inferiore a quello disciplinato dalle norme sulla stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Luogo e data

_____, _____

Firma

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

¹ Indicare la tipologia di beneficiario tra quelli previsti all'articolo 7, comma 2 dell'invito.

² Indicare il nominativo del beneficiario.

³ Ripetere quante volte necessario.

MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO J - LINEE DI INDIRIZZO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ARCHITETTURE RURALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'USO DEL LEGNO

(riferito alle schede degli investimenti materiali)

Premessa

L'obiettivo di queste linee di indirizzo è quello di fornire ai potenziali beneficiari del bando e ai progettisti alcune indicazioni utili per impostare correttamente la progettazione e la conseguente realizzazione degli interventi edilizi sui beni dell'architettura rurale, considerando che tali beni – generalmente - non sono oggetto di specifici strumenti di tutela e che pertanto potrebbero risultare maggiormente vulnerabili a interventi non coerenti con l'esigenza di mantenere e trasmettere i valori culturali e documentali che questi manufatti possiedono.

Le linee di indirizzo sono pertanto volte ad un'autovalutazione della compatibilità degli interventi di recupero e valorizzazione e sono ispirate a principi e criteri del restauro già previsti per il patrimonio culturale e, in tal senso, sono conformi alle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", alle quali si rimanda per gli aspetti specifici o di dettaglio.

1. La conoscenza del manufatto e del sistema di relazione con il paesaggio

Il recupero e la valorizzazione dell'architettura rurale richiede un approccio che ne metta in luce i caratteri costruttivi e architettonici, per consentire la definizione di un programma di conservazione e manutenzione nel tempo. Le attività di conservazione di queste architetture devono comprendere un'attenta riflessione sul rapporto che nel tempo i manufatti hanno avuto con il territorio, sia nella definizione dell'ambito di relazione diretta, che nell'analisi dei mutamenti del paesaggio nell'assetto complessivo.

La conoscenza del costruito e del contesto paesaggistico risultano, pertanto, elementi fondamentali dell'iter progettuale, perché consentono la valutazione della compatibilità degli interventi di riuso e valorizzazione.

Il percorso della conoscenza si articola nelle seguenti attività, tendenti a definire un modello interpretativo del manufatto che consentirà di stabilire le modalità degli interventi affinché sia garantito il mantenimento delle caratteristiche peculiari dell'edificio rurale:

1. identificazione della costruzione e della sequenza delle trasformazioni occorse, tramite l'utilizzo di fonti documentali e analisi dirette sul manufatto, in grado di far emergere la storia della stessa. L'analisi riguarda non solo la definizione della possibile cronologia costruttiva, ma costituisce anche la prima fase interpretativa, in grado di cogliere i caratteri costitutivi del manufatto e le sue relazioni con l'ambito di pertinenza e il corrispondente morfotipo agro-rurale o degli insediamenti storici originari "compatti" e "lineari" del Piano Paesaggistico Regionale;
2. valutazione dell'assetto stereometrico della fabbrica, intesa come descrizione planivolumetrica complessiva e individuazione delle caratteristiche degli elementi costitutivi, comprensiva delle informazioni sull'eventuale stato del danno strutturale (plessi deformativi, quadri fessurativi);
3. caratterizzazione materico-costruttiva (tipologia e tessitura delle murature, tipologia ed orditura dei solai, struttura e riempimento delle volte, ammorsamenti murari, eventuali indebolimenti, entità e tipologia di appoggio degli orizzontamenti, dispositivi di contenimento delle spinte, degrado dei materiali, ecc.) e dello

stato di danno, inteso come degrado; riguarda inoltre l'accertamento del tipo e della consistenza del sistema di fondazione, unitamente alla caratterizzazione geotecnica del terreno;

4. definizione del modello complesso in grado di verificare la sostenibilità e compatibilità dell'eventuale progetto con la consistenza e i caratteri dell'esistente, valutando la destinazione d'uso ipotizzata e le relative azioni.

La restituzione complessiva dovrà consentire la lettura, nell'insieme dei caratteri emersi, dello stato di conservazione con la possibilità di evincere eventuali fenomeni di esaltazione del degrado e dello stato di danno per le verifiche di capacità residua dell'organismo resistente.

2. Il progetto

Gli obiettivi di progetto devono comprendere la conservazione del funzionamento strutturale accertato, la conservazione dei caratteri materico-costruttivi e il rispetto dell'assetto spaziale esistente, pur nell'ottica di un riuso che può necessitare di interventi di innovazione da inserire con la logica del minimo intervento e della riconoscibilità – pur nel dialogo - della contemporaneità.

Sono da considerare non auspicabili interventi di integrazione in stile, ricostruzioni all'*identique* se non in limitati e giustificati casi, tali da rendere riconoscibile l'unitarietà dell'architettura, in una logica di ricomposizione dell'immagine che comunque dovrà garantire una leggibilità dell'intervento.

Le tecniche e i materiali da impiegare dovranno essere prevalentemente desunti dalla tradizione costruttiva locale – emersa nella fase della conoscenza - e, nel caso di carenza o inadeguatezza, si dovrà ricorrere all'uso di materiali contemporanei, che garantiscano la conservazione dell'esistente con un miglioramento delle prestazioni. In particolare, per quanto riguarda il materiale legnoso, nel caso di utilizzo di materiale nuovo, oltre alle condizioni specifiche previste dal bando, dovranno essere privilegiate le specie legnose caratteristiche delle tradizioni costruttive locali.

La tecnologia storica dovrà essere comunque mantenuta, in una logica che privilegi l'integrazione e l'affiancamento a quella della sostituzione sia di elementi fisici che di comportamenti strutturali.

Sono ammesse integrazioni volumetriche di parti mancanti, sempre nell'ottica del rispetto della quote, linee di gronda e tipologie di falda presenti e nel rispetto dell'equilibrio tra architettura esistente e paesaggio, evitando situazioni di fuori scala. Sono tendenzialmente da evitare tipologie costruttive e architettoniche desunte da altre aree geografiche, comunque non coerenti con la tradizione costruttiva e le trasformazioni che l'architettura ha conosciuto nel tempo.

2.1 Murature e paramenti

Sono da considerarsi vincolanti le caratteristiche delle murature desunte dall'attività di analisi della fase di conoscenza, con particolare attenzione alle eventuali integrazioni materiche dimensionalmente limitate (riferite ai blocchi e/o ai giunti). Dovrà essere garantito il rispetto delle apparecchiature esistenti, con un controllato uso dei materiali di integrazione. Nel caso di blocchi in pietra si dovranno tendenzialmente proporre litotipi presenti – nel caso di blocchi con lavorazioni superficiali si dovrà ricorrere a semplificazioni delle *texture* per la riconoscibilità dell'intervento – e si dovrà ricorrere a integrazione dei giunti con malte per legante e inerte compatibili con quelle esistenti, sia matericamente che cromaticamente, anche con l'eventuale ricorso al giunto sottosquadro o raso sasso per la riconoscibilità dell'operazione.

Nel caso di muratura in laterizio, dovrà essere garantita la conservazione della compagine muraria rilevata e le eventuali integrazioni dovranno rispettare tendenzialmente le operazioni già descritte nelle murature in pietra o miste. Nel caso di murature a opera incerta o miste, dovrà essere prestata particolare attenzione alla presenza di pratiche costruttive storiche, come i corsi di ripianamento, dei quali dovrà essere garantita la conservazione quale elemento caratterizzante il paramento murario. Sono ammesse integrazioni di limitate mancanze con materiali contemporanei – in particolare eventuali integrazioni sommitali dei volumi e rifacimento di sguinci e architravi di forometrie esistenti, che dovranno comunque prevedere una limitata dissonanza cromatica e tessiturale.

Gli interventi di consolidamento delle murature in pietrame o laterizio dovranno garantire, oltre che l'organizzazione della muratura, il mantenimento delle caratteristiche storiche del paramento, comprese le integrazioni e stratificazioni presenti, evitando in alcun modo la sua omogeneizzazione attraverso stilatura

dei giunti con legante cementizio. Nel caso del ricorso a iniezioni, dovranno essere utilizzate prevalentemente malte di calce idraulica, previa eventuale stesura di un intonaco di sacrificio. È consentito l'inserimento di diatoni tendenzialmente in materiali compatibili matericamente e chimicamente con l'esistente e un limitato ricorso a tecniche di armatura del giunto.

Oltre all'intervento sui materiali e sui singoli paramenti, dovranno essere valutati provvedimenti in grado di migliorare il comportamento scatolare dell'organismo resistente e il condizionamento di eventuali azioni spingenti di strutture ad arco e/o volta.

2.2 Solai

Sono auspicabili interventi di irrigidimento e comunque di condizionamento della capacità portante con la conservazione dello schema e del tipo strutturale emersi nella fase di conoscenza. È auspicabile un'attenta valutazione delle capacità residue degli impalcati interpiano, con l'eventuale spostamento di destinazioni d'uso troppo impegnative in aree alternative, per evitare eccessive trasformazioni della struttura esistente.

Nel caso dei solai lignei, un limitato irrigidimento può essere conseguito operando all'estradosso sul tavolato. Una possibilità è fissare un secondo tavolato su quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con i muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si possono usare rinforzi con bandelle metalliche, o di materiali compositi, fissate al tavolato con andamento incrociato. Nel caso di solai a semplice orditura, dovrà essere curato il collegamento con le pareti parallele alle travi, realizzandolo, ad esempio, con bandelle fissate al tavolato ed ancorate nella muratura.

Nei casi in cui risulti necessario un consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali, è possibile, con le tecniche legno-legno, limitare la deformabilità flessionale ed aumentare la resistenza con un secondo tavolato, utilizzando, ortogonalmente rispetto al tavolato esistente, dei nuovi tavoloni continui, resi collaboranti alle travi mediante perni anche di legno.

Nel caso di eccessivo stato di degrado, saranno privilegiati gli interventi di sostituzione parziale, con la possibilità di reimpiegare materiale parzialmente idoneo reperito nella stessa fabbrica – "cantiere come cava" - e dovrà essere garantita la conservazione della specie legnosa nel caso di sostituzione integrale dell'elemento.

Si dovrà in alcun modo evitare l'inserimento di rompitratta e/o travi aggiuntive di materiale contemporaneo (come l'acciaio), l'uso di integrazioni puntuali in resina o betoncino, mentre si auspica il ricorso a protesi di specie legnosa compatibile seppur riconoscibile. Sono da considerare non eseguibili interventi di integrazione del funzionamento statico con solette in calcestruzzo armato, se non in condizioni particolari di profondo degrado.

Va in sostanza ribadita la necessità di conservare comunque la struttura portante esistente, soprattutto in presenza di elementi decorativi apposti alla struttura.

Sono tendenzialmente da evitare spostamenti di quota dei solai, mentre è possibile una limitata ricomposizione di impalcati esistenti, intesa come ricorso alla non ricostruzione integrale del piano dell'impalcato. Nel caso di assenza di impalcato, ma di leggibilità delle quote storiche, è ammessa la ricostruzione con materiali comunque non dissonanti con il complesso delle tecnologie esistenti.

2.3 Coperture

In linea generale è opportuno il mantenimento dei tetti in legno, qualora esistenti. I collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto, vanno sviluppati ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le diverse culture costruttive locali.

Sono quindi sconsigliati il cambiamento dell'impostazione strutturale primaria e secondaria e la sostituzione del materiale corrispondente allo "scempiato" in tavelle o tavole lignee. Non è ammessa la sostituzione integrale della copertura in legno e in caso di stato di degrado, sono accettate sostituzioni di aste e parziali integrazioni da eseguirsi con tecniche storiche, comunque riconoscibili, e si auspicano una verifica e controllo delle funzionalità dei nodi costruttivi – giunzioni e unioni – da ottenere con tecniche assimilabili alla tradizione costruttiva del luogo o comunque desunta dall'analisi della fabbrica.

Sono sconsigliate protesi in resina, barre in vetroresina, betoncini armati e la modifica radicale del funzionamento delle strutture principali, in particolare delle capriate. Sono accettati interventi di consolidamento attivi, intesi come inserimento di azioni per mezzo di sistemi ausiliari anche di foggia e materiale contemporaneo.

2.4 Finiture

Sono da preservare le superfici di finitura esistenti, con eventuali operazioni di riadesione al supporto e limitate integrazioni con materiali assimilabili a quelli presenti, garantendo comunque la leggibilità – non dissonante - dell'intervento di integrazione. È auspicabile l'utilizzo di materiali naturali, calce idrauliche e tinte naturali, scialbi di omogeneizzazione con latte di calce eventualmente pigmentato e il ricorso alla sagramatura. Non si ritengono accettabili arbitrarie operazioni di eliminazione dell'intonaco per la messa a nudo dei paramenti murari e l'eventuale ricorso di operazioni di restauro a palinsesto.

Eventuali nuove stese di intonaco, per riconfigurare le pareti prive di intonaco precedentemente perso, dovranno tendenzialmente essere applicate in andamento della configurazione planare del masso murario. L'uso di eventuali tinteggiature dovrà essere in linea con la tradizione costruttiva del luogo ed eventuali utilizzi di colorazioni contemporanee dovranno essere attentamente valutate negli elementi di integrazione e dovranno comunque non essere quantitativamente prevalenti.

Per quanto riguarda i serramenti, è necessario privilegiare il restauro di quelli esistenti. Qualora ciò non sia possibile, si dovrà garantire una sorta di omogeneità nei profili e si dovrà attentamente studiare il rapporto dimensionale tra nuovo serramento e dimensione del foro, evitando per quanto possibile materiali plastici o alluminio.

Nei tavolati di legno di tamponamento esterno, si dovranno in linea generale conservare le tavole esistenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per eccessivo degrado, le nuove tavole avranno dimensioni e finitura superficiale uguali a quelle rimosse e non dovranno essere trattate con impregnanti affinché assumano nel tempo l'aspetto del tavolato originario. Analogamente saranno riprodotti nell'aspetto e nella tipologia gli elementi ricavati nelle pareti in tavolato, come le anti dei portoni, le forature, le ante d'oscuro, i fori d'aerazione dei fienili, i parapetti traforati di ballatori e scale, ecc.

I trattamenti antimuffa e antiparassitari, qualora necessari, dovranno essere eseguiti con prodotti e tecniche che non alterino in alcun modo il colore e l'aspetto superficiale nel legno antico.

Nel caso di impiego di materiale nuovo, anche in questo caso, oltre alle condizioni specifiche previste dal bando, dovranno essere privilegiate le specie legnose caratteristiche delle tradizioni costruttive locali.

2.5 Impiantistica

Si dovranno evitare interventi che comportino una riduzione della capacità resistente degli elementi a valenza strutturale o che riducano l'efficacia dei collegamenti e, in ogni caso, si dovrà il più possibile evitare di utilizzare impiantistica sottotraccia. È consentita piuttosto la realizzazione di contropareti e l'utilizzo di sistemi di canalizzazione da allocare nel caso di rifacimento di pavimenti e di altre strutture. Sono da valutare attentamente l'introduzione di sistemi di produzione di energia alternativa e l'impiego diffuso di intonaci a cappotto se non attentamente motivati.

Eventuali carenze igienico-sanitarie potranno essere supplite anche con tecnologie innovative come camini di luce, o innovazioni architettoniche.

MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER
LO SVILUPPO TERRITORIALE



ALLEGATO B - STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

(riferito all'articolo 8 dell'invito)

Sommario

1. TITOLO DELLA STRATEGIA
 2. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
 3. IL PARTENARIATO
 - Composizione del partenariato
 - Ruoli e competenze dei partner
 - Descrizione del processo di coinvolgimento degli attori locali e della comunità nella costruzione della strategia
 - Programma di gestione del partenariato
 - Forme di aggregazione territoriale
 - Informazioni di dettaglio sul partner capofila
 4. LA STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
 - Tematismo
 - Il territorio interessato
 - La strategia e i suoi obiettivi
 - Contributo alle focus area o priorità dello sviluppo rurale
 - Piano di azione
 - Risultati e impatti
 5. CRONOPROGRAMMA
 6. PIANO FINANZIARIO
- Informazioni aggiuntive
- Allegati:

1. TITOLO DELLA STRATEGIA

--

2. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

	Comune	Popolazione (al 31/12/2015)	Classificazione area rurale (B o C)
1			
2			
3			
4			
5			
n			
	Popolazione totale		

3. IL PARTENARIATO

Composizione del partenariato

(Aggiungere tante righe quanti sono i componenti)

	Denominazione partner	Tipologia di soggetto	Ambiti di competenza
CAPOFILA		Selezionare tipologia	
PP1		Selezionare tipologia	
PP2		Selezionare tipologia	
PP3		Selezionare tipologia	
PPn		Selezionare tipologia	

Ruoli e competenze dei partner

Descrivere i ruoli e le competenze dei partner in relazione alla strategia.

Max 500 caratteri per partner (spazi inclusi)

Descrizione del processo di coinvolgimento degli attori locali e della comunità nella costruzione della strategia

Descrivere come è stato svolto il processo di coinvolgimento e di partecipazione degli attori locali e della comunità ai fini del completamento del partenariato e della costruzione della strategia e quali risultati sono stati ottenuti.

Max 5.000 caratteri (spazi inclusi)

Programma di gestione del partenariato

Descrivere le modalità organizzative interne del partenariato previste per la gestione della cooperazione.

Max 2.500 caratteri (spazi inclusi)

Forme di aggregazione territoriale

Riportare le forme che sono state riconosciute valide dal nucleo tecnico di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione alla manifestazione di interesse.

Max 4.000 caratteri (spazi inclusi)

Informazioni di dettaglio sul partner capofila

Anagrafica

Denominazione: Fare clic qui per immettere testo.

Tipologia: Fare clic qui per immettere testo.

Indirizzo (indicare sede legale e operativa, se diversa): Fare clic qui per immettere testo.

Città: Fare clic qui per immettere testo.

CAP: Fare clic qui per immettere testo.

Provincia: Fare clic qui per immettere testo.

Telefono: Fare clic qui per immettere testo.

Email: Fare clic qui per immettere testo.

PEC: Fare clic qui per immettere testo.

Codice Fiscale: Fare clic qui per immettere testo.

Partita IVA: Fare clic qui per immettere testo.

Sito Web (se disponibile): Fare clic qui per immettere testo.

Dati del legale rappresentante

Cognome: Fare clic qui per immettere testo.

Nome: Fare clic qui per immettere testo.

Telefono: Fare clic qui per immettere testo.

Email: Fare clic qui per immettere testo.

PEC: Fare clic qui per immettere testo.

Codice Fiscale: Fare clic qui per immettere testo.

Dati del responsabile di riferimento (se diverso dal precedente)

Cognome: Fare clic qui per immettere testo.

Nome: Fare clic qui per immettere testo.

Telefono: Fare clic qui per immettere testo.

Email: Fare clic qui per immettere testo.

PEC: Fare clic qui per immettere testo.

Codice Fiscale: Fare clic qui per immettere testo.

4. LA STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

Tematismo

Indicare il tematismo o i tematismi della strategia

Max 1.200 caratteri (spazi inclusi)

Il territorio interessato

Descrivere il territorio, con particolare riguardo agli aspetti economico-produttivi, insediativi, e i fabbisogni di sviluppo, anche tramite l'analisi in termini di punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce (SWOT)

Max 10.000 caratteri (spazi inclusi)

La strategia e i suoi obiettivi

Descrivere la strategia e i suoi obiettivi, evidenziandone le caratteristiche di integrazione, coerenza, multisettorialità e innovazione

Max 10.000 caratteri (spazi inclusi)

Contributo alle focus area o priorità dello sviluppo rurale

Indicare a quali altre focus area o priorità contribuisce la proposta di strategia di cooperazione, oltre a quella specifica 6b - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Max 1.200 caratteri (spazi inclusi)

Piano di azione

Descrivere il piano di azione della strategia, indicando gli investimenti da realizzare e delle attività da svolgere

Max 10.000 caratteri (spazi inclusi)

Risultati e impatti

Indicare i risultati che si intendono ottenere e i possibili impatti sull'ambito territoriale interessato nel medio-lungo periodo, in particolare quelli occupazionali

Max 5.000 caratteri (spazi inclusi)

Informazioni aggiuntive
(eventuali)

Max 1.000 caratteri (spazi inclusi)

N.B. al termine della compilazione ricordarsi di aggiornare il sommario.

Allegati:

- elaborato grafico di rappresentazione territoriale della proposta di strategia;
- fascicolo sulle specificazioni progettuali.

Luogo e data

Firma del capofila



MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO K– MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI
 (riferito agli articoli 33 e 34)

IMPEGNI ESSENZIALI (art. 33)

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Intervento / sotto intervento		
a.1	Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%.		X	d	Articolo 33 del bando
a.2	Impegno a rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 Articolo 33 del bando
a.3	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %);		X	d/s	Articolo 33 del bando
a.4	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento g): comunicare all'Ufficio attuatore l'effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di impermeabilizzazione, prima del riempimento dell'invaso, ai fini dell'esecuzione dei controlli.		X	d	Articolo 33 del bando
a.5	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto		X	d	Articolo 33 del bando

	intervento g): garantire l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante.						
a.6	Per gli interventi finalizzati all' avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i sotto interventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro la conclusione entro la data di completamento del Piano Aziendale.						Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015;
a.7	Per gli interventi finalizzati all' avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i beneficiari di sotto interventi di cui alle lettere c) e d), iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale, ove pertinente.	X					d
a.8	Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013	X					s Articolo 33 del bando
a.9	Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per i sotto interventi b), c) e d) relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.	X					s Articolo 33 del bando
a.10	Per gli interventi di diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (1.5): sotto intervento a) e b): ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015.	X					d Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015

a.11	Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7) e per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.		X	d/s	Articolo 33 del bando
a.12	Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7): attivare il servizio previsto entro 12 mesi dalla conclusione dell'operazione		X	d	Articolo 33 del bando
a.13	Per gli investimenti per itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (1.8): a) il bene oggetto degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito		X	d/s	Articolo 33 del bando
a.14	Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia		X	d	Articolo 33 del bando

IMPEGNI ACCESSORI SPECIFICI (art. 34)

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Intervento / sotto intervento		
b.1	Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione		X	d	D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490
b.2	Per le imprese del settore legno o imprese forestali, esse dovranno essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione		X	d	D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490
b.3	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per i sotto interventi da a) a c): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017
b.4	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2) per il sotto intervento a): provvedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017
b.5	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2) per il sotto intervento a): rispettare il sesto di impianto indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017
b.6	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicata nel paragrafo operazioni ammissibili.		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017
b.7	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): predisporre il sistema di pacciamatura indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017
b.8	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): rimuovere il telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili,		X	s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017

	digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.					
b.18	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): rispettare la profondità massima dell'invaso indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.	X		s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017	
b.19	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): garantire la funzionalità dell'opera mediante il mantenimento dell'impermeabilità dell'invaso con i sistemi indicati nel paragrafo operazioni ammissibili, per l'intero periodo di durata dell'impegno.	X		s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017	
b.20	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): realizzare la fascia di rispetto non coltivata indicata nel paragrafo operazioni ammissibili: stabilmente inerbata, di una larghezza minima di 5 metri.	X		s	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017	
b.21	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento d): mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni	X		d/s	Articolo 34 del bando	
b.22	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento e): garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso	X		d/s	Articolo 34 del bando	
b.23	Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione	X		d	Articolo 34 del bando	
b.24	Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è	X		d	Articolo 34 del bando	

	ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.					
--	---	--	--	--	--	--

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto.

Legenda: **s** = controllo presso il beneficiario, **d** = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.1
<p>Non apportare varianti alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</p>					
Articolo 33 del bando					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Sotto intervento					
	X				
	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo
Tipologia di penalità		Esclusione		--	100% Controllo in situ
		Riduzione graduale		--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post	
Verificare che non siano state apportate varianti alle operazioni con una riduzione del costo ammesso fissato dal provvedimento di concessione superiore al 30%.					
--					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.2	
Descrizione impegno					
Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014. Articolo 33 del bando					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)					
X					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Sotto intervento					
Tipologia di penalità	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione	Campo di applicazione	--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.					
Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.					
--					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.3	
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %)</p>					
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 33 del bando</p>					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Sotto intervento					
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</p> <p>Tipologia di penalità</p>	X				
	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo	--
		Esclusione		Campione controllo docum. in loco	--
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	--
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p> <p>Verifica dei dati progettuali</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>Verifica mediante misurazione in campo delle superfici delle macchie e delle radure e calcolo della percentuale</p>					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.4
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento g): comunicare all'Ufficio attuatore l'effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di impermeabilizzazione, prima del riempimento dell'invaso, ai fini dell'esecuzione dei controlli.</p>				
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 33 del bando</p>				
Misura/sotto misura/tipologia di intervento				
Sotto intervento				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X			
	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione	--	100% Controllo in situ
Tipologia di penalità		Riduzione graduale	--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
			--	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p> <p>Verifica invio comunicazione</p>				
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>--</p>				

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.5	
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento g): garantire l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante.</p>					
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 33 del bando</p>					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Sotto intervento					
X					
Tipologia di penalità	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ
	Esclusione		Campo di applicazione		--
	Riduzione graduale				--
			Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p> <p>Verifica della presenza dell'autorizzazione relativa all'approvvigionamento nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>--</p>					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.6
Descrizione impegno	<p>Per gli interventi finalizzati all' avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i sotto interventi di cui alle lettere a) e b), ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015 entro la conclusione entro la data di completamento del Piano Aziendale.</p>			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015;			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	<p>Misura/sotto misura</p> <p>Sotto intervento</p>			
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		--
		Riduzione graduale		Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Consultazione degli elenchi delle fattorie didattiche e sociali tenuti dall'ERSA			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	<p>Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata</p>			
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.7
Descrizione impegno	Per gli interventi finalizzati all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (1.3): per i beneficiari di sotto interventi di cui alle lettere c) e d), iscrizione nei registri della Camera di Commercio, assumendo la forma di micro ovvero piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, con codice ATECO pertinente entro la data di completamento del Piano Aziendale, ove pertinente.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando art. 33 comma 2			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura			
	Sotto intervento			
	X			
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		100% Controllo in situ
		Riduzione graduale	--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica sui registri della Camera di Commercio			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata				
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	a.8	
Descrizione impegno	Per gli interventi di imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): il sotto intervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013.				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando art. 33 comma 2				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura				
	Sotto intervento				
	X				
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	--	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione	Campo di applicazione		--
		Riduzione graduale	--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
Descrizione modalità di verifica documentale	--		--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica, presso l'area d'intervento, dello stato di conservazione della piantagione oggetto di finanziamento e della sua estensione rispetto a quella rendicontata e ammessa a liquidazione. In caso di riscontro di riduzioni di superficie, causa espianto o disseccamento dell'isoprassuolo arboreo, la decadenza si applica alla quota parte di finanziamento relativa alla superficie espiantata. Nel caso in cui risulti che la superficie totale o di un singolo lotto sia inferiore a 0,5 ettari, si applica, rispettivamente, la decadenza totale del finanziamento o della quota parte relativa all'intera superficie del lotto.				
Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto, proporzionalmente alla superficie ridotta, e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.	Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	a.9
Descrizione impegno	Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per i sotto interventi b), c) e d) relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando art. 33 comma 2			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura			
	Sotto intervento			
X				
X	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo	--
	Esclusione	Campo di applicazione	Campione controllo docum. in loco	--
	Riduzione graduale		Campione controllo ex post	X
Descrizione modalità di verifica documentale	--			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica, presso l'area d'intervento, dello stato di conservazione della piantagione oggetto di finanziamento e della sua estensione rispetto a quella rendicontata e ammessa a liquidazione. In caso di riscontro di riduzioni di superficie, causa espianto o disseccamento del soprassuolo arboreo, la decadenza si applica alla quota parte di finanziamento relativa alla superficie espiantata. Nel caso in cui risulti che la superficie totale o di un singolo lotto sia inferiore a 0,5 ettari, si applica, rispettivamente, la decadenza totale del finanziamento o della quota parte relativa all'intera superficie del lotto.			
Il mancato rispetto dell'impegno comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto, proporzionalmente alla superficie ridotta, e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.	Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata			

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.10
Descrizione impegno	<p>Per gli interventi di diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (1.5): sotto intervento a) e b): ottenere dall'ERSA il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015.</p>			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articoli 6, 7, 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015;			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	<p>Misura/sotto misura</p> <p>Sotto intervento</p>			
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		--
		Riduzione graduale		100% Controllo in situ
			Campo di applicazione	Campione controllo in loco
				Campione controllo docum. in loco
				Campione controllo docum. ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Consultazione degli elenchi delle fattorie didattiche e sociali tenuti dall'ERSA			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata				
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.11
<p>Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7) e per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9):</p> <p>Nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.</p>				
Articolo 33 del bando				
Misura/sotto misura				
	X	Sotto intervento		
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		100% Controllo in situ
		Riduzione graduale	--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
Verifica la destinazione d'uso del bene sulla documentazione progettuale.				
Verifica in loco che il bene oggetto degli interventi sia aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione.				
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata				
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento.				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.12	
<p>Per gli investimenti per Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (1.7): attivare il servizio previsto entro 12 mesi dalla conclusione dell'operazione.</p>					
Articolo 33 del bando					
Misura/sotto misura					
	X		Sotto intervento		
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	--	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione		Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</p>					
<p>Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata</p>					
<p>Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento.</p>					

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.13
Descrizione impegno	<p>Per gli investimenti per itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (1.8): a) il bene oggetto degli interventi è fruibile da tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito.</p>			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	<p>Articolo 33 del bando</p>			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	<p>Misura/sotto misura</p>			
	<p>Sotto intervento</p>			
	X			
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	--	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		100% Controllo in situ
		Riduzione graduale	--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	<p>Verifica dell'attivazione del servizio previsto mediante sopralluogo.</p>			
<p>Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata</p>				
<p>Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento.</p>				

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. a.14	
<p>Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): utilizzare legno nuovo certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia.</p>					
Articolo 33 del bando					
Misura/sotto misura					
Sotto intervento					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione	--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale	--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Verifica sulla documentazione di acquisto del materiale che il fornitore aderisca ai protocolli di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi (ad es. PEFC, FSC).					
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata					
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento.					

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.1						
Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione.											
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione											
Bando art 34; Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490.											
Misura/sotto misura/tipologia di intervento											
Sotto intervento											
Tipologia di penalità	Decadenza totale			100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ						
	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco						
	Riduzione graduale			Campione controllo documentale ex post (su tutte le domande di pagamento)	Campione controllo ex post						
Descrizione modalità di verifica amministrativa ed in loco.	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>					X				X	
X				X							
Accertare che tutte le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi si siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS.											
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	--										

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo ammesso $x < € 5.000$	La violazione riguarda proprietà già certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato
Medio (punteggio = 3)	Costo ammesso $€ 5.000 \leq x < 50.000$	La violazione riguarda proprietà non certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato
Alto (punteggio = 5)	Costo ammesso $x \geq € 50.000$	La violazione riguarda proprietà che non hanno assolto all'impegno entro 6 mesi dal termine fissato	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	20%
$x = 5,00$	50%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.2
<p>Le imprese del settore legno o imprese forestali, devono ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.</p>					
Bando art 34; Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490.					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
	Operazione				
	Decadenza totale			--	100% Controllo in situ
	Esclusione			--	100% Controllo amministrativo
Tipologia di penalità			Campo di applicazione	--	Campione controllo in loco
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo documentale ex post (su tutte le domande di pagamento) Campione controllo ex post
<p>Accertare che le imprese beneficiarie del sostegno abbiano ottenuto la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>					
--					

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo ammesso $x < € 50.000$	La violazione riguarda PMI già certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato
Medio (punteggio = 3)	Costo ammesso $€ 50.000 ≤ x < 250.000$	La violazione riguarda PMI non certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato
Alto (punteggio = 5)	Costo ammesso $x ≥ 250.000$	La violazione riguarda PMI che non hanno assolto all'impegno entro 6 mesi dal termine fissato	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 5,00$	20%
$x = 5,00$	50%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.3
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per i sotto interventi da a) a c): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al D.M. 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale			100% Controllo in situ
	Esclusione		100% Controllo amministrativo	X
	Riduzione graduale	X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.			Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di un anno nel caso della sola OP 3	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di un anno nel caso dell'OP 1 e in un'altra operazione	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La fascia di rispetto non risulta sfalciata da più di un anno nel caso dell'OP 2 e in un'altra operazione	Mancato rispetto dell'impegno entro 9 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.4
<p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): procedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura</p>					
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>					
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016</p> <p style="text-align: center;">Misura/sotto misura/tipologia di intervento</p>					
<p style="text-align: center;">Sotto intervento</p>					
<p>Tipologia di penalità</p>	Decadenza totale				
	Esclusione				
	Riduzione graduale				
		Campo di applicazione		100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
				Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
				Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>					
<p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>					

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Presenza di fallanze su oltre il 10% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Presenza di fallanze su oltre il 20% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Presenza di fallanze su oltre il 30% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 9 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.5		
<p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2); per il sotto intervento a): rispettare il sesto di impianto indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.</p>						
<p>Descrizione impegno</p>						
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 32 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>						
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016</p>						
<p>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</p>						
<p>Sotto intervento</p>						
<p>Tipologia di penalità</p>	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale	X		Campione controllo documentale ex post	X	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>						
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>						
<p>Verifica del rispetto del sesto di impianto previsto</p>						

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La distanza media delle piante tra le file si discosta di più del 30% dalla misura prevista di 3 m e/o la distanza media delle piante sulla fila si discosta di più del 30% dalla misura prevista di 1,5 m	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	La distanza media delle piante tra le file si discosta di più del 40% dalla misura prevista di 3 m e/o la distanza media delle piante sulla fila si discosta di più del 40% dalla misura prevista di 1,5 m	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	La distanza media delle piante tra le file si discosta di più del 50% dalla misura prevista di 3 m e/o la distanza media delle piante sulla fila si discosta di più del 50% dalla misura prevista di 1,5 m	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$ $x \geq 4,00$	4% 5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.6		
<p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per le operazioni a): rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicata nel paragrafo operazioni ammissibili.</p>						
<p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>						
Misura/sotto misura/tipologia di intervento						
Operazione						
<p>Tipologia di penalità</p>	X	<p>Decadenza totale</p> <p>Esclusione</p> <p>Riduzione graduale</p>	<p>Campo di applicazione</p>	<p>100% Controllo amministrativo</p>	X	100% Controllo in situ
				<p>Campione controllo docum. in loco</p>	X	Campione controllo. in loco
				<p>Campione controllo documentale ex post</p>	--	Campione controllo ex post
				<p>100% Controllo amministrativo</p>	--	
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>						
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>						
<p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>						

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 30% dalla percentuale prevista (50%)	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 40% dalla percentuale prevista (50%)	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 50% dalla percentuale prevista (50%)	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.7
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): predisporre il sistema di pacciamatura indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
X	Sotto intervento			
	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione	Campo di applicazione	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
Tipologia di penalità	X Riduzione graduale		Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 10% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 20% degli esemplari	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli esemplari	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.8
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento a): rimuovere il telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, entro il quarto anno dall'impianto, se non è biodegradabile.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
	Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Presenza del telo pacciamante su oltre il 10 % degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Presenza del telo pacciamante su oltre il 20 % degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli esemplari	Presenza del telo pacciamante su oltre il 30 % degli esemplari

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.9			
<p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b) rispettare il rapporto tra macchia e radura come indicato nel paragrafo operazioni ammissibili</p>							
<p>Descrizione impegno</p>							
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p>							
<p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>							
Misura/sotto misura/tipologia di intervento							
Sotto intervento							
<p>Tipologia di penalità</p>	X	Decadenza totale	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ	
		Esclusione	Campo di applicazione		--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale	X	--	Campione controllo documentale ex post	--	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>							
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>							
<p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>							

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La percentuale del rapporto tra le superfici macchia/radura si discosta in diminuzione o in aumento di più del 10% dalla percentuale indicata nella domanda di sostegno	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La percentuale del rapporto tra le superfici macchia/radura si discosta in diminuzione o in aumento di più del 20% dalla percentuale indicata nella domanda di sostegno	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La percentuale del rapporto tra le superfici macchia/radura si discosta in diminuzione o in aumento di più del 30% dalla percentuale indicata nella domanda di sostegno	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$ $x ≥ 4,00$	4% 5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.10	
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata nel paragrafo operazioni ammissibili.</p>					
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>					
Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Sotto intervento					
Tipologia di penalità	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		--	Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>					
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>					

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
---	----------------	----------------	---------------

Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 30% dalla percentuale prevista (50%)	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 40% dalla percentuale prevista (50%)	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La percentuale specie arboree/arbustive si discosta di più del 50% dalla percentuale prevista (50%)	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.11
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare il numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie come indicato nel paragrafo operazioni ammissibili			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	X	Operazione		
		Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		100% Controllo in situ
	X	Riduzione graduale		Campione controllo docum. in loco
		Campione controllo ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Il numero minimo degli esemplari si discosta dal numero previsto (almeno 12) di oltre il 20% e/o la distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 20% da quanto previsto (1,5 m)	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Il numero minimo degli esemplari si discosta dal numero previsto (almeno 12) di oltre il 30% e/o la distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 30% da quanto previsto (1,5 m)	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Il numero minimo degli esemplari si discosta dal numero previsto (almeno 12) di oltre il 40% e/o la distanza tra gli esemplari si discosta di oltre il 40% da quanto previsto (1,5 m)	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$ $x ≥ 4,00$	4% 5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.12		
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): predisporre il sistema di pacciamatura come indicato nel paragrafo operazioni ammissibili</p>						
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>						
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016</p> <p>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</p>						
<p>Sotto intervento</p>						
<p>Tipologia di penalità</p>	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	X Riduzione graduale		--	Campione controllo documentale ex post	--	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>						
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>						

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 10% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 20% degli esemplari	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	La pacciamatura è assente su oltre il 30% degli esemplari	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.13
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rimuovere il telo pacciamante indicato nel paragrafo operazioni ammissibili, entro il quarto anno, se non è biodegradabile			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	X
			Campione controllo docum. in loco	X
			Campione controllo documentale ex post	X
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Presenza del telo pacciamante su oltre il 10 % degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	Presenza del telo pacciamante su oltre il 20 % degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	Presenza del telo pacciamante su oltre il 30 % degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 9 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.14
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2); per il sotto intervento b): utilizzare il miscuglio di sementi indicato nel paragrafo operazioni ammissibili			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
		Decadenza totale		100% Controllo in situ
		Esclusione	X	100% Controllo amministrativo
		Riduzione graduale	--	Campione controllo in loco
Descrizione modalità di verifica amministrativa ed in loco.			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.			--	Campione controllo ex post
	Verifica della documentazione di approvvigionamento delle sementi			
	--			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Oltre 1 specie diverse dall'elenco	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Oltre 2 specie diverse dall'elenco	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Oltre 3 specie diverse dall'elenco	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.15
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): rispettare il numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		Campione controllo documentale ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Il numero delle macchie si discosta di oltre il 20% rispetto a quanto previsto	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	Il numero delle macchie si discosta di oltre il 30% rispetto a quanto previsto	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	Il numero delle macchie si discosta di oltre il 40% rispetto a quanto previsto	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.16		
<p>Descrizione impegno</p> <p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento b): provvedere al rimpiazzo delle fallanze nelle macchie.</p>						
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>						
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016</p> <p style="text-align: center;">Misura/sotto misura/tipologia di intervento</p>						
Sotto intervento						
<p>Tipologia di penalità</p>	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	X Riduzione graduale		--	Campione controllo documentale ex post	--	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>						
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p> <p>Verifica del rispetto dell'impegno</p>						

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Presenza di fallanze su oltre il 10% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Presenza di fallanze su oltre il 20% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Presenza di fallanze su oltre il 30% degli esemplari	Mancato rispetto dell'impegno entro 9 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.17		
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): realizzare le sponde indicate nel paragrafo operazioni ammissibili in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento					
Tipologia di penalità	Sotto intervento					
	Decadenza totale					
	Esclusione					
X	Riduzione graduale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
			--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
			--	Campione controllo documentale ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica del rispetto dell'impegno					

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% dalla pendenza prevista e/o la sponda è digradante su meno del 40% del perimetro dell'invaso	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% dalla pendenza prevista e la sponda è digradante su meno del 30% del perimetro dell'invaso	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La pendenza si discosta in aumento di oltre il 30% dalla pendenza prevista e la sponda è digradante su meno del 20% del perimetro dell'invaso	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.18
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): rispettare la profondità massima dell'invaso indicato nel paragrafo operazioni ammissibili.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Operazione			
	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo
	Esclusione		--	100% Controllo in situ
		Campo di applicazione	--	Campione controllo in loco
			--	Campione controllo documentale ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.				
	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La profondità massima si discosta di oltre il 30% da quanto previsto	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La profondità massima si discosta di oltre il 40% da quanto previsto	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La profondità massima si discosta di oltre il 50% da quanto previsto	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.19
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2); per il sotto intervento c): garantire la funzionalità dell'opera mediante il mantenimento dell'impermeabilità dell'invaso con i sistemi indicati nel paragrafo operazioni ammissibili, per l'intero periodo di durata dell'impegno.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale			
	Esclusione			
	Riduzione graduale			
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.				
Verifica del rispetto dell'impegno				

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Altezza del livello dell'acqua inferiore al 75 % dell'altezza massima	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < 100.000$	Altezza del livello dell'acqua inferiore al 50 % dell'altezza massima	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	Altezza del livello dell'acqua inferiore al 25 % dell'altezza massima	Mancato rispetto dell'impegno entro 9 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$ $x \geq 4,00$	4% 5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.20
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento c): realizzare la fascia di rispetto non coltivata indicata nel paragrafo operazioni ammissibili stabilmente inerbita, di una larghezza minima di 5 metri.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Operazione			
	Decadenza totale			100% Controllo in situ
	Esclusione			X
			100% Controllo amministrativo	
			Campione controllo docum. in loco	X
			Campione controllo documentale ex post	--
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.				
	Verifica del rispetto dell'impegno			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 20% da quanto previsto (5 m)	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo (5 punti)
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 30% da quanto previsto (5 m)	
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	La larghezza si discosta in diminuzione di oltre il 40% da quanto previsto (5 m)	

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.21
Descrizione impegno	Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento d): mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale			100% Controllo in situ
	Esclusione		100% Controllo amministrativo	X
	X Riduzione graduale		Campione controllo docum. in loco	X
		Campione controllo documentale ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	Verifica delle condizioni del manufatto mediante sopralluogo			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 10 %	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 20 %	Mancato rispetto dell'impegno entro 3 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Il muretto risulta colonizzato da vegetazione arbustiva ed arborea per più del 20 % e presenta parti crollate per più del 10 % della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.22		
<p>Per gli investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (1.2): per il sotto intervento e): garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso.</p>						
<p>Descrizione impegno</p>						
<p>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p>						
<p>Articolo 34 del bando; D.M. n. 2490/2017</p>						
<p>Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016</p>						
<p>Misura/sotto misura/tipologia di intervento</p>						
<p>Sotto intervento</p>						
<p>Tipologia di penalità</p>	Decadenza totale		--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale	X		Campione controllo documentale ex post	X	Campione controllo ex post
<p>Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.</p>						
<p>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.</p>						
<p>Verifica dell'assenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con l'esecuzione di operazioni volte al mantenimento del prato o del pascolo</p>						

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 10% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno alla data del sopralluogo
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 ≤ x < 100.000$	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 20% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 3 mesi dalla data del sopralluogo
Alto (punteggio = 5)	Costo $x ≥ € 100.000$	Presenza di specie il cui grado sviluppo non è compatibile con il mantenimento del prato o del pascolo su oltre il 30% della superficie	Mancato rispetto dell'impegno entro 6 mesi dalla data del sopralluogo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 ≤ x < 3,00$	3%
$3,00 ≤ x < 4,00$	4%
$x ≥ 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.23
Descrizione impegno	Per gli interventi di Imboschimento e creazione di aree boscate (1.10): per il sotto intervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale		--	100% Controllo in situ
	Esclusione		--	100% Controllo amministrativo
		Campo di applicazione	--	Campione controllo in loco
			X	Campione controllo documentale ex post (su tutte le domande di pagamento)
	Riduzione graduale		X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica amministrativa ed in loco.	Accertare che superfici a pioppo in essere siano certificate per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo mediante presa visione dell'attestato di certificazione.			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	--			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Impegno assolto, ma fuori termine, per superfici comprese tra 0,5 ettari e 1 ettaro	Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente ad una domanda presentata	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Medio (punteggio = 3)	Impegno assolto, ma fuori termine, per superfici superiori ad 1 ettaro	Impegno assolto, ma fuori termine, relativamente a due o più domande presentate	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)
Alto (punteggio = 5)	Impegno non assolto, a prescindere dalla superficie	Impegno non assolto, a prescindere dal numero di domande	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine indicato nel bando (12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo)

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	20%
$X = 5,00$	50%
$X=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Azione	Rif. b.24
Descrizione impegno	Per gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale (1.9): qualora non altrimenti disciplinato da strumenti e norme urbanistiche e paesaggistiche e i relativi provvedimenti di attuazione, l'impiego di materiale legnoso certificato nuovo si conforma alla seguente condizione: la sostituzione delle parti in legno con funzione strutturale è ammessa solo qualora le condizioni di conservazione del singolo elemento non garantiscano la staticità.			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 34 del bando; DM 2490/2017			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 8.2.2016	Misura/sotto misura/tipologia di intervento			
Tipologia di penalità	Sotto intervento			
	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione		--	100% Controllo in situ
		Campo di applicazione	--	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale		--	Campione controllo documentale ex post (su tutte le domande di pagamento)
Descrizione modalità di verifica documentale amministrativa ed in loco.	Consultazione della documentazione progettuale			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda in situ ed in loco.	--			

LIVELLI DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Basso (punteggio = 1)	Costo $x < € 50.000$	Motivazioni tecniche per la sostituzione carenti	-
Medio (punteggio = 3)	Costo $€ 50.000 \leq x < € 100.000$	Motivazioni tecniche per la sostituzione insufficienti	-
Alto (punteggio = 5)	Costo $x \geq € 100.000$	Completa assenza di adeguate motivazioni tecniche per la sostituzione	-

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$ con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Si precisa che non oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato.

AVVERTENZE

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **mancato rispetto degli impegni accessori** si applica una **riduzione** dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento. La percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità, entità e durata** di ciascuna infrazione, secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni accessori riportate.
2. In caso di **mancato rispetto degli impegni essenziali**, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per l'operazione finanziata.
3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **inadempienza grave degli impegni accessori**, cioè quando un'inadempienza risulta **ripetuta** con livelli massimi di gravità, entità e durata, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale delle somme già erogate. La ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e lo stesso tipo di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
4. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omissso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
5. Ove ricorrono i casi descritti ai punti 3 e 4, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le soprindicte tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali